

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE SCELTE DELLA REGIONE LOMBARDIA SULLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026

Premessa

La presente relazione, parte integrante e sostanziale del provvedimento di approvazione delle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/26, motiva in modo ampio e articolato, su base tecnica, le scelte effettuate da Regione Lombardia, in particolare analizzando ed eventualmente contro deducendo una serie di valutazioni espresse da ISPRA nel parere con nota prot. n. 0010980/2025 del 26.02.2025.

Occorre tuttavia premettere alcune considerazioni di natura giuridica e amministrativa. In premessa del proprio parere, ISPRA scrive che *“svolge a livello nazionale funzioni tecnico-scientifiche e agenziali nel settore ambientale e faunistico, è dotato di piena autonomia statutaria e regolamentare in base al decreto ministeriale 123 del 2010 e al decreto legislativo 218 del 2016 e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica”*. Si ritiene di precisare che il MASE non esercita una mera “vigilanza” poiché l'Art. 1 (Costituzione) del medesimo Decreto ministeriale 123/2010, al comma 2, dispone: *“L'ISPRA è istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente”*. L'Istituto è quindi prioritariamente un ente di supporto tecnico-scientifico per il Ministro dell'Ambiente, che fornisce assistenza tecnica e scientifica anche ad altre Amministrazioni dello Stato e alle Regioni. Tale precisazione appare necessaria per contestualizzare in modo corretto il parere di ISPRA nel quadro politico-istituzionale, peraltro distinguendolo dal parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN), nel quale anche ISPRA è una componente presente, che dall'anno 2024 si esprime sulla stessa materia dei calendari venatori regionali, in un contesto di competenze più ampie. Tale precisazione è necessaria anche al fine di assicurare, in modo coordinato e univoco, quegli *“standard minimi ed uniformi di protezione ambientale”*, ai quali anche ISPRA fa riferimento nel proprio parere, tenuto conto che per pacifico orientamento della Corte costituzionale (cfr., in tal senso, *ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010) è l'art. 18, c.1 e 1 bis, della legge n. 157/92, che garantisce il rispetto degli obblighi comunitari di cui alla Direttiva 2009/147/CE. Sono altresì da rammentare le recenti modifiche al comma 1 dell'art. 18 della medesima legge n. 157/92, apportate dall'art.1, comma 551, lett. a) della legge n. 207 del 30.12.2024, le quali hanno stabilito che *“l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla legge stessa per ciascuna intera annata venatoria”*.

ISPRA sostiene, inoltre, che per lo svolgimento delle istruttorie relative ai calendari venatori *“fa riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ai principi affermati nelle sentenze dell'Alta Corte di Giustizia Europea e della Giustizia Amministrativa, ai documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione Europea, nonché ai piani di gestione comunitari e nazionali”*. Tuttavia, l'Istituto continua a non tener conto della giurisprudenza secondo cui il Key Concepts Document 2021 (di seguito KC), nei dati italiani fornisce indicazioni opinabili sotto il profilo tecnico-scientifico e prosegue nel rilasciare pareri generici e sostanzialmente indifferenziati tra le diverse Regioni perché, *one size fits all*, non tengono conto dei fenomeni nelle diverse realtà regionali, né delle caratteristiche delle stesse (TAR Umbria n. 8/2023; TAR Marche n. 104/2023), così che le Regioni, nel predisporre i propri calendari venatori, legittimamente possono anche far riferimento ai KC degli altri Stati Membri dell'area mediterranea e/o limitrofi. Da notare che la sentenza del TAR Marche n. 104/2023 è passata definitivamente in giudicato nei confronti dell'ISPRA, ma l'Istituto non ne tiene comunque conto. Per quanto riguarda il riferimento alla Corte di Giustizia Europea, la stessa pronuncia del TAR Marche n. 104/2023 precisa: *“né ci si può richiamare a risalenti decisioni della Corte di Giustizia, perché le stesse affermano un principio, ma non possono disciplinare i casi concreti che annualmente vengono portati*

all'attenzione dei giudici nazionali". E sono proprio i casi concreti regionali che ISPRA non valuta specificamente perché continua a seguire il principio *one size fits all*.

Sul piano metodologico merita una specifica considerazione anche la sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-435/92, che ISPRA continua a prendere a riferimento allo scopo di sostenere la tesi per la quale varrebbero (e sarebbero pertanto da tenersi a riferimento per ogni conseguente valutazione rispetto alla chiusura della caccia) anche i casi di singoli soggetti di avifauna in migrazione prenuziale: tuttavia, si ritiene che tale sentenza venga considerata in modo parziale. Infatti, essa recita testualmente che i casi isolati di individui che iniziano la migrazione possono essere trascurati, di seguito il testo: *"(Directive) requires total cessation of hunting as soon as migration begins, save in exceptional cases (isolated specimens commencing migration)"*. Criterio che è stato confermato anche nella successiva sentenza della medesima Corte nella causa C-38/99, secondo la quale la Direttiva *"imporrebbe una chiusura rigorosa della caccia fin dall'inizio del fenomeno migratorio, con la sola esclusione di fenomeni eccezionali (esemplari isolati che iniziano la migrazione)"*. Pertanto, se dal punto di vista giuridico tutti gli uccelli in migrazione prenuziale hanno nominalmente diritto alla tutela prevista dalla Direttiva Uccelli e dall'art. 18, c.1-bis della Legge n. 157/92, dal punto di vista scientifico la procedura necessaria per tradurre in dati e regole certe, segnatamente ai fini della definizione dei KC, i movimenti degli animali presi a riferimento, dovrebbe necessariamente basarsi su dati attendibili, in numero statisticamente sufficiente ed elaborati con criteri corretti e accreditati dalla comunità scientifica. A conferma di ciò, come si vedrà in seguito, si richiama la recente modifica ai KC per le specie Alzavola, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello.

1. Definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria

L'argomentazione di ISPRA secondo la quale *"la definizione dei periodi sensibili non può avvenire in forma parcellizzata per ambiti territoriali circoscritti alle singole regioni amministrative"* non appare convincente. I paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono in modo chiaro che le regioni degli Stati membri possono discostarsi dal dato KC nazionale. Che il vocabolo "regioni" non possa essere applicato ai confini amministrativi delle Regioni italiane, è una speculazione di ISPRA, che sembrerebbe contrastare la scelta di Regione Lombardia di utilizzare, oltre ai dati propri, anche dati ad esempio di telemetria satellitare su specie migratrici riguardanti le Regioni confinanti, come il Veneto (per Alzavola e Beccaccia), il Piemonte e la Liguria (per Beccaccia), l'Emilia-Romagna (per Beccaccia e Cesena). E comunque si tratta di dati derivanti da studi compiuti nelle regioni limitrofe alla Lombardia, tali da costituire una sorta di "continuum territoriale" più ampio del territorio della singola Regione e, semmai, più vicino al criterio esteso di ISPRA di "regione biogeografica". Appare infatti anche dai risultati dell'Atlante europeo delle migrazioni (che ISPRA considera), come in varie porzioni di territorio italiano il dato KC nazionale sia errato, mentre gli esiti degli studi più recenti compiuti in Italia confermerebbero che i dati italiani dovrebbero essere equiparati a quelli dei limitrofi Stati membri dell'UE. Appare ugualmente una forzatura interpretativa di ISPRA l'affermazione secondo la quale *"nel contesto di un'istruttoria sui calendari venatori non risulta possibile proporre e quindi valutare tempi di riproduzione e di migrazione specifici per ogni singola regione amministrativa italiana, se non in riduzione dei tempi indicati nel KCD"*. In tale contesto, è opportuno rammentare che la scelta compiuta nel 2018 dall'allora MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), in avvio di procedura di revisione dei KC, è stata quella di non indicare per l'Italia differenti periodi di riproduzione e di migrazione per massimo tre ambiti geografici distinti del proprio territorio, come lo stesso ISPRA scrive: *"Per l'Italia, il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto non sussistessero le condizioni per presentare dati differenziati su base geografica, per cui ISPRA è stato incaricato di effettuare un'analisi a livello nazionale."* Si è pertanto trattato di una scelta di natura politica, pienamente legittima nell'ambito discrezionale del Ministero, ma non per questo necessariamente "migliore" o "più adeguata" di altre: tanto più considerando l'estensione della Penisola in latitudine (dal 47° parallelo nord al 35° parallelo nord) e, dunque, la verosimiglianza dell'ipotesi che la cronologia delle migrazioni dell'avifauna non sia necessariamente coincidente tra le macroaree geografiche Nord, Centro e Sud del paese. Se le Regioni

possiedono dati tecnico-scientifici pubblicati, anche raccolti tramite metodologie di indagine diverse e più innovative rispetto a quella tradizionale dell'inanellamento, secondo Regione Lombardia è lecito e opportuno che vengano impiegati a sostegno delle scelte regionali. Dello stesso avviso è il CTFVN che infatti, nell'esprimere parere favorevole alla proposta di calendario venatorio regionale 2025/26, evidenzia fra l'altro che *"i paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla disciplina della caccia UE consentono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei Key Concepts nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di citizen science."* In tal modo, il CTFVN non esclude a priori la corrispondenza fra ambiti territoriali circoscritti e Regioni nel senso amministrativo italiano, anzi la avvalora. Da notare che il parere rilasciato dal CTFVN evidenzia che lo stesso è *"l'organo più idoneo ad affrontare le complesse ed articolate problematiche connesse alla gestione venatoria della fauna selvatica omeoterma"*, in virtù della sua composizione multidisciplinare, nel cui ambito è parte attiva anche ISPRA.

Sull'efficacia dei KC in quanto documento di riferimento per la fissazione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria alle varie specie da parte dei singoli Stati membri dell'UE, è di particolare interesse quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza n. 08411/2024 del 6.12.2024. In questa ordinanza, che ha rigettato la domanda incidentale di sospensione della sentenza del TAR Lombardia che a sua volta aveva respinto istanza di annullamento del calendario venatorio regionale lombardo 2024/25, si legge: *"In riferimento alla questione dell'efficacia dei Key Concepts così definiti, la giurisprudenza unionale sopra citata ha peraltro sottolineato che "i dati impiegati dal comitato ORNIS non hanno carattere giuridicamente vincolante ma possono, tutt'al più, costituire, in ragione dell'autorità scientifica di cui godono i lavori di detto comitato e a meno che non venga fornita prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una regola sia conforme ad una determinata disposizione della direttiva 2009/147". Nello stesso solco si colloca la giurisprudenza amministrativa interna (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7182; Id., 22 giugno 2018, n. 3852), che ha evidenziato che i Key Concepts, in quanto intesi ad elaborare un "metodo" efficace di tutela dell'avifauna nei periodi in questione e consistenti di un compendio "informativo" elaborato sulla scorta dei dati e delle acquisizioni scientifiche che sono alla base della loro formulazione, consentono allo Stato membro – o all'autorità deputata al suo interno alla predisposizione dei calendari venatori – di dimostrare che in determinati periodi non si verifica la migrazione prenuziale della specie considerata, dovendo dunque assegnarsi ai Key Concepts valenza statistica di tipo probabilistico prudenziale, suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse."* È inoltre necessario tenere in considerazione l'avvenuta revisione dei KC per l'Italia, comunicata a tutte le Regioni dal Direttore generale della Direzione generale Tutela della Biodiversità e del Mare del MASE con nota in data 19.02.2025. Tale revisione, conclusasi dopo istanza dello Stato italiano rivolta alla Commissione UE, motivata da relazione tecnica ISPRA, ha riguardato le decadi di avvio della migrazione prenuziale delle specie Alzavola, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello, modificate come segue:

TAB. 1 – Specie migratrici con decadi di avvio della migrazione prenuziale KC 2021 modificate nel 2025 per l'Italia

SPECIE	DECADE AVVIO MIGRAZIONE PRENUZIALE KC 2021	DECADE AVVIO MIGRAZIONE PRENUZIALE KC 2021 (modifica febbraio 2025)
Alzavola (<i>Anas crecca</i>)	Gennaio 2	Gennaio 3
Cesena (<i>Turdus pilaris</i>)	Gennaio 2	Gennaio 3
Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)	Gennaio 1	Gennaio 2
Tordo sassello (<i>Turdus iliacus</i>)	Gennaio 2	Gennaio 3

La Commissione UE-DG Ambiente, nella nota con la quale ha accolto e ratificato il processo di revisione, avente a oggetto “Aggiornamento del documento Key Concepts” e inviata alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea in data 14.02.2025, ha scritto: *“La relazione tecnico-scientifica allegata alla nota, elaborata dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), descrive chiaramente l’analisi alla base della richiesta di aggiornamento, **motivata dall’esigenza di individuare meglio l’inizio effettivo della migrazione prenuziale e di limitare le discrepanze più evidenti nelle decadi di inizio della migrazione prenuziale tra Paesi limitrofi.** In effetti, al termine dell’ultimo aggiornamento del documento “Key Concepts” (pubblicato nel 2021), **la Commissione aveva riconosciuto la necessità di continuare a svolgere revisioni e aggiornamenti di dati**, affrontando la questione delle discrepanze ancora presenti tra gli Stati membri e **migliorando le conoscenze per poter distinguere meglio gli spostamenti non migratori all’interno dei quartieri di svernamento dall’inizio della migrazione prenuziale.**”*

Quest’ultima modifica di approccio metodologico da parte di ISPRA denota un ulteriore cambiamento sulle date d’inizio della migrazione per queste specie, avvenuto nell’arco di pochi anni. Solo un anno fa, nel parere reso sulla bozza di calendario venatorio 2024/25, ISPRA sosteneva: *“I dati italiani, peraltro, hanno trovato piena conferma dal modulo Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC dell’Atlante Europeo della Migrazione. In tale modulo sono state elaborate mappe isocrone della migrazione per ciascuna specie cacciabile nell’Unione Europea utilizzando un modello innovativo...”* (Allegato I). Quindi nel giro di un anno ISPRA smentisce quanto affermato nel parere relativo alla scorsa stagione venatoria e le date d’inizio della migrazione fissate dai KC 2021 non sono più *“pienamente confermate”* dai dati dell’Atlante. Tuttavia, ora anche questi ultimi vengono messi in discussione, motivati *“dall’esigenza di individuare meglio l’inizio effettivo della migrazione prenuziale”* e avanzando la decade di migrazione prenuziale per tutte le quattro specie citate. Questa modifica segue precedenti cambiamenti che avevano fatto oscillare la posizione dell’ISPRA sulle decadi d’inizio migrazione [ad esempio per il tordo bottaccio, fra la seconda di gennaio (fino al 2016) poi alla terza (marzo 2017), poi alla prima (ottobre 2018) e oggi nuovamente alla seconda]. Dato per assodato il ripensamento metodologico sulle quattro specie citate, il dubbio metodologico ora si ripercuote su tutte le altre specie non aggiornate, poiché ISPRA continua a sostenere il precedente approccio metodologico.

Di seguito, si procede alla discussione del parere ISPRA, seguendo l’ordine degli argomenti trattato nel parere stesso pertinenti alla deliberazione della quale la presente Relazione costituisce parte integrante e sostanziale, motivando gli indirizzi e le scelte regionali in discostamento rispetto a quanto indicato dall’Istituto.

2. Specie cacciabili

ISPRA afferma:

“Minilepre *Sylvilagus floridanus*: si ribadisce quanto espresso nel parere dello scorso anno; è un *taxon alloctono* per il territorio nazionale e, per tale motivo, non vi sono i presupposti per un suo inserimento nell’elenco delle specie cacciabili nel corso della stagione 2025/26. Si ritiene, infatti, che il contenimento della minilepre in Lombardia debba essere perseguito esclusivamente con il piano di controllo regionale attualmente in atto.”

Starna *Perdix perdix*: Si ribadisce quanto espresso nel parere dello scorso anno; dal momento che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti, mancano i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2025/26.”

E in allegato I al parere, ISPRA afferma:

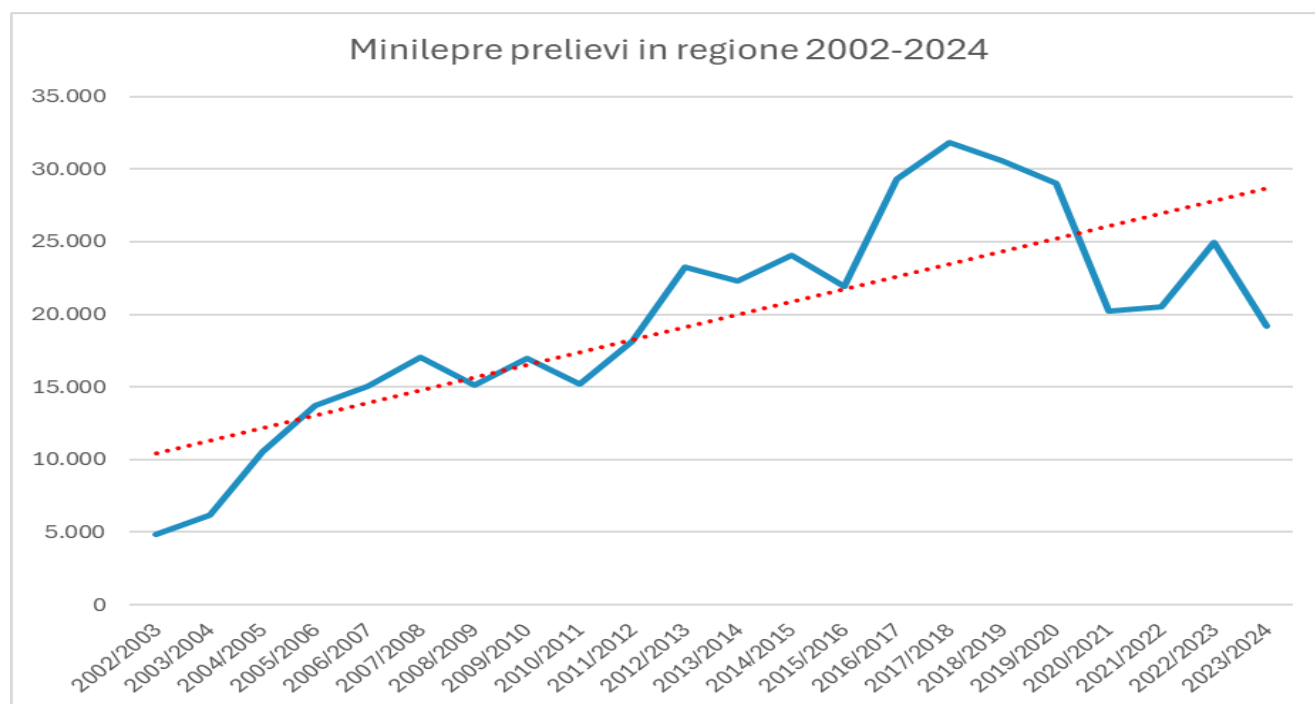
“Minilepre *Sylvilagus floridanus*: l’inserimento tra le specie cacciabili della minilepre, *taxon alloctono* per il territorio nazionale, potrebbe incoraggiare il rilascio di individui in natura a scopo di ripopolamento venatorio.

Questa pratica andrebbe impedita per ottemperare a quanto previsto dal DPR 357/1997 (e successive modificazioni) e dalla legge 116/2014. In particolare, l'art. 285, comma 12, di tale legge, apportando una modifica all'art. 2 della legge 157/1992, ha introdotto un obbligo generale di eradicazione o controllo per le specie alloctone attraverso lo sviluppo di programmi di eradicazione o controllo delle popolazioni presenti."

In relazione alla **Minilepre**, ISPRA ritiene, come aveva già scritto per la precedente stagione venatoria e senza apportare nuove motivazioni tecnico-scientifiche a supporto, che non vi siano i presupposti per un suo inserimento nell'elenco delle specie cacciabili in quanto *taxon* alloctono. Tuttavia, la Minilepre o Silvilago è specie elencata all'art. 18, c.1, lett. a) della Legge n. 157/1992 (cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) ed è cacciata in Lombardia da più di un ventennio. ISPRA richiama l'art. 285, c.12 della L. n. 116/2014 che dispone un *"obbligo generale di eradicazione o controllo per le specie alloctone attraverso lo sviluppo di programmi di eradicazione o controllo delle popolazioni presenti"*. Anche in questo caso, ISPRA non contempla che la Minilepre è una specie cacciabile ai sensi dell'art. 18, c.1, lett. a) della legge 157/92 e che il calendario venatorio 2025/26 di Regione Lombardia, non potendo trattare il tema del controllo (che non è attività venatoria) delle specie alloctone, costituisce uno strumento integrativo della complessiva azione di contrasto regionale nei confronti di questa specie e che non ne discende affatto la possibilità di ripopolamento o di introduzione dove la specie non sia presente. Il calendario venatorio 2025/26 non ha infatti espressamente previsto alcun limite di carniere giornaliero e stagionale per questa specie, a differenza di tutte le altre specie cacciabili, proprio affinché il prelievo venatorio funga da fattore limitante aggiuntivo dell'espansione della popolazione. In ogni caso, si rileva che la modifica richiamata da ISPRA all'art. 2 della legge 157/92 da parte dell'art. 285, c.12 della L. n. 116/2014 non ha in alcun modo inciso sullo *status* di specie cacciabile della Minilepre ai sensi dell'art. 18, c.1, lett. a) della stessa legge 157/92 e questo a conferma della strategia di contrasto indicata dal legislatore, che prevede sia l'attività di controllo, sia il prelievo venatorio. Per quanto attiene all'attività di controllo, è infatti in fase di predisposizione il piano regionale per arginare l'espansione della Minilepre, che disporrà le attività sull'intero territorio con l'obiettivo finale mitigazione degli impatti causati dalla specie. Si ritiene pertanto che il contrasto alla sua espansione non potrà che trarre beneficio dalla sommatoria delle azioni che verranno condotte sia in attività venatoria, oggetto del presente provvedimento, che in attività di controllo faunistico, oggetto del piano regionale in via di predisposizione. L'indicazione fornita da ISPRA per la Minilepre risulta, inoltre, palesemente incoerente rispetto al caso del Muflone, che è ugualmente un *taxon* alloctono per il quale, nello stesso parere, ISPRA ritiene ammissibile il prelievo venatorio in Lombardia, limitandosi a evidenziare che *"La gestione della specie dovrebbe, quindi, essere finalizzata all'eradicazione dei nuclei di piccole dimensioni e al forte contenimento delle colonie con un numero di effettivi superiore ai 200-250 capi, in modo tale da impedirne l'ulteriore crescita numerica e l'espansione dell'areale"* lungi dal richiederne l'esclusione dall'attività venatoria. Infine, l'indicazione della posticipazione dell'apertura generale della caccia al 1° ottobre 2025, ridurrebbe ingiustificatamente di una decina di giorni l'impatto venatorio sulle popolazioni della specie presenti in territorio lombardo. L'andamento del prelievo venatorio della Minilepre in Lombardia è mostrato nella tabella seguente, che prende in esame il periodo dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2023/24:

TAB. 2 – Andamento prelievi Minilepre in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

TOTALE PRELIEVI IN REGIONE LOMBARDIA DALLA S.V. 2002-2003 ALLA S.V. 2023/2024 (somma dei prelievi nella provincia di residenza e nelle altre province Lombarde)														
Specie	Stag. Ven	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Totale
Minilepre (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	2002/2003	0	0	112	163	0	37	0	2.804	0	0	0	1.764	4.880
	2003/2004	0	0	192	384	0	4	0	3.674	0	0	0	1.924	6.178
	2004/2005	0	0	267	684	0	128	0	5.151	0	2.360	0	1.961	10.551
	2005/2006	1.703	641	216	349	0	26	0	5.778	0	2.935	0	2.069	13.717
	2006/2007	1.862	757	319	677	3	83	0	6.305	0	2.762	0	2.275	15.043
	2007/2008	2.340	873	483	754	0	109	0	7.243	0	2.857	0	2.393	17.052
	2008/2009	1.941	818	664	931	0	0	0	6.130	0	2.950	0	1.688	15.122
	2009/2010	1.658	975	294	920	4	1.385	0	4.324	748	5.220	0	1.434	16.962
	2010/2011	2.008	1.210	252	1.380	0	1.596	0	4.178	735	2.548	0	1.320	15.227
	2011/2012	2.443	1.545	315	2.166	0	2.220	0	4.777	999	2.258	0	1.466	18.189
	2012/2013	5.242	2.268	219	2.584	2	2.397	0	4.690	1.149	2.051	0	2.675	23.277
	2013/2014	4.786	3.568	407	2.109	223	2.290	0	4.188	975	1.970	0	1.768	22.284
	2014/2015	5.226	4.244	642	2.885	228	1.999	0	4.467	1.027	1.676	0	1.676	24.070
	2015/2016	5.917	4.232	508	2.427	293	1.504	0	4.479	920	832	0	832	21.944
	2016/2017	8.456	5.242	466	3.310	342	1.917	0	5.356	1.234	1.920	0	1.076	29.319
	2017/2018	8.114	7.371	645	3.385	522	1.761	102	5.156	1.439	1.926	0	1.400	31.821
	2018/2019	7.911	6.633	915	3.238	630	1.623	105	4.575	1.585	1.839	0	1.483	30.537
	2019/2020	8.185	6.523	780	3.042	679	1.462	256	3.861	1.298	1.839	0	1.115	29.040
	2020/2021	5.352	4.557	563	2.053	371	1.135	254	2.758	810	1.214	0	1.146	20.213
	2021/2022	5.343	5.626	520	1.966	398	699	277	3.013	846	772	1	1.035	20.496
	2022/2023	7.205	5.643	698	2.129	507	1.154	241	3.741	1.005	1.301	0	1.298	24.922
	2023/2024	4.801	3.233	403	2.198	588	1.177	249	3.533	1.079	947	0	990	19.198



Come chiaramente evidenziato, perlomeno dalla stagione venatoria 2012/13 non emergono fenomeni di prelievi “esplosivi” che potrebbero essere spiegati anche con eventuali immissioni in natura, bensì una tendenza di prelievi sostanzialmente stabile, se non addirittura fluttuante. Viceversa, se si dovesse sospendere la caccia a questa specie, con ogni probabilità se ne osserverebbe un’esplosione demografica, considerato che l’attività di controllo non riuscirebbe a esperire un’azione altrettanto efficace sia numericamente, sia su base dell’esteso areale ormai occupato, considerato che i piani di controllo attualmente vigenti sono ancora efficaci su base provinciale e non riguardano tutte le province nelle quali la specie è presente.

In relazione alla **Starna**, ISPRA, analogamente a quanto scritto nel 2024 e senza elementi aggiuntivi, ritiene che dal momento che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali che si autoriproducano,

manchino i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2025/26. Innanzitutto, non si ravvisa alcuna ipotesi di limitazione o persino di sospensione della caccia a specie stanziali provenienti da ripopolamenti/immissioni con esemplari riprodotti in allevamento nel contesto normativo statale o regionale. Anzi, l'art. 10, c.7 della Legge n. 157/1992 dispone che *“le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, “piani di immissione di fauna selvatica”*. Inoltre, ISPRA non considera la possibilità di attuare un'attività di ripopolamento da parte degli ATC o delle AFV, ma ancor più da parte delle AATV nelle quali l'immissione sul territorio di selvaggina stanziale allevata rappresenta un obbligo di legge al fine di concedere il prelievo venatorio. La caccia alla Starna è, infatti, consentita sulla base di piani di prelievo territoriali, che a seconda dei territori provinciali (come descritti nei 6 allegati territoriali) fissano il carniere massimo stagionale consentito per cacciatore. Ai sensi dell'allegato 2 *“Disposizioni comuni”* il prelievo venatorio della Starna (come quello di Fagiano, Pernice rossa e Lepre comune) può essere chiuso anticipatamente con atto regionale ove si verifichi una delle tre seguenti condizioni:

- qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo;
- su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC o del CAC entro il 15.11.2025;
- al completamento del piano di prelievo approvato.

Si considera, inoltre, che la possibilità di mantenere una pur limitata fruizione venatoria rappresenti la principale motivazione per i comitati di gestione degli ATC per la realizzazione di interventi gestionali (ripopolamento/reintroduzione/monitoraggio/miglioramento ambientale), in mancanza dei quali la stessa è destinata a scomparire del tutto dal territorio regionale, con un danno ambientale indiretto che coinvolgerebbe anche altre specie di fauna selvatica.

3. Periodi, forme di caccia

ISPRA afferma:

“Indicazioni di carattere generale: per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2025 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati.

Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili) e un prelievo eccessivo.

Dal 21 gennaio 2026 la caccia a corvidi e colombaccio andrebbe esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di uccelli da preda, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.

*- **Fagiano** Phasianus colchicus: l'inizio del prelievo dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre e non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2025; l'eventuale prolungamento della caccia oltre tale termine andrebbe subordinato alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi, articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.*

- **Volpe** *Vulpes vulpes*: la stagione di caccia dovrebbe essere posticipata al 1° ottobre, in coincidenza con l'apertura generale della stagione venatoria.

Ai sensi dell'Ordinanza n. 5/2024 del Commissario Straordinario alla PSA, si evidenzia che:

- “nella zona CEV e nelle zone soggette a restrizione I, l'attività venatoria è consentita sulla base delle regole vigenti e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza” (art. 3, comma 2)

- “nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 164/2025, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori e con più di tre cani in totale) verso qualsiasi specie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale” (art. 4, comma 1).

- **Cinghiale** *Sus scrofa*: considerato che l'area di presenza della peste suina africana (PSA) continua ad ampliarsi nel territorio di codesta regione, si evidenzia che il presente parere per la specie dovrà intendersi come esclusivamente riferito alla porzione di territorio regionale non ricadente nelle zone a “restrizione I e II”, così come definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/164 del 23 gennaio 2025 ed eventuale successive modifiche, e alla zona “CEV” così come definita dall'Ordinanza 5/2025 del Commissario Straordinario alla PSA.

Il periodo di prelievo previsto per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata), indicato nel calendario proposto, appare coerente con il dettato normativo. Tuttavia, si evidenzia che tali forme di caccia non sono equivalenti alla caccia di selezione e che, pertanto, sono vietate in caso di “terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve” (art. 21, comma 1, lett. m della legge 157/1992).

In generale, si invita a valutare attentamente l'opportunità del ricorso a forme di caccia collettiva che utilizzano ausiliari della caccia in braccata nei territori limitrofi alla zone sottoposte a restrizioni o, se istituita, alla zona CEV, poiché come evidenziato da recenti analisi epidemiologiche dell'evoluzione della malattia nel nord dell'Italia, il virus può essere già presente e non rilevato anche a grandi distanze dai casi segnalati e, in questo caso, appare necessario evitare un'ulteriore movimentazione dei cinghiali, in particolare se feriti, determinato dall'impiego di segugi.

In merito alla caccia di selezione, si evidenzia che eventuali periodi di attuazione diversi da quelli indicati nell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992, possono essere previsti, sentito lo scrivente Istituto, solo nell'ambito di specifici piani di prelievo, strutturati per classi di sesso ed età. Ciò in relazione a quanto previsto dal “Piano Straordinario delle catture abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA), 2023-2028” (art. 2, comma 2, della legge 29/2022), attuato attraverso i “Piani Regionali di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale (PRIU)”²⁷, modificato in funzione dei risultati conseguiti e dell'evoluzione della situazione epidemiologica.”

Pernice rossa *Alectoris rufa*: per questa specie l'inizio del prelievo dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre e non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2025. Inoltre, la possibilità di esercitare la caccia alla pernice rossa va subordinata alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, che permettano di ottenere la stima dell'incremento utile annuo; in caso di valori positivi, occorre vengano predisposti e attuati piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o loro porzioni. Diversamente, la scelta di gestire la specie attraverso la caccia programmata, stabilendo un limite massimo di carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non appare in grado di garantire la sostenibilità del prelievo. Infine, si ricorda che il prelievo della pernice rossa dovrebbe essere consentito esclusivamente nel settore meridionale della provincia di Pavia, come indicato nella bozza del piano di gestione della specie.

- Coniglio selvatico *Oryctolagus cuniculus* e **Lepre comune** *Lepus europaeus*: per una corretta gestione venatoria di queste specie, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva. Nel caso della lepre, molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di settembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre; oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Inoltre, andrebbero introdotte forme di caccia sostenibile, pianificando il prelievo sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carniere.

Inoltre, in allegato I al parere, ISPRA afferma:

“Forme di caccia

In generale la caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti:

a) eccessivo disturbo, conseguente sia all'attività di cerca sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti, una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire; contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono negativamente sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo soprattutto nel corso del periodo invernale e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;

b) aumento del numero di capi abbattuti, dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa. Al riguardo si ritiene che in gennaio l'intensità della caccia dovrebbe ridursi piuttosto che aumentare, in relazione al fatto che in questo mese le popolazioni selvatiche hanno già subito l'effetto della mortalità invernale che tende a manifestarsi soprattutto in concomitanza con l'arrivo delle prime ondate di freddo.”

4. Apertura generale della caccia e interferenza con il periodo riproduttivo

Di seguito si espongono una serie di considerazioni tecniche in dissonanza con la posizione “di principio” espressa da ISPRA, che “raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2025 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati”, così come riprende tale principio nella trattazione delle singole specie, riportata nel precedente paragrafo 2. Considerazioni che non si condividono e che sono in contrasto con quanto disposto dall'art. 18 della legge 157/92 che, per l'appunto, dispone l'apertura generale della stagione venatoria dalla terza domenica di settembre: anzi, ancor più appaiono contrastanti con le recenti modifiche apportate al comma 1 dell'art. 18 della medesima Legge n. 157/1992, dall'art.1, comma 551, lett. a) della Legge n. 207 del 30.12.2024: “l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla legge stessa per ciascuna intera annata venatoria”. ISPRA ritiene tale strategia utile “per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione”. Aggiunge inoltre che “la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per tutte le specie nei mesi di settembre e di gennaio”. Tali indicazioni generiche non risultano condivisibili.

Sul posticipo dell’apertura generale della caccia sul territorio a caccia programmata, ISPRA sembra innanzitutto sconfinare dal ruolo di organo tecnico-consultivo, assegnatogli dall’art. 7 della medesima legge statale. Sul punto giova richiamare, ad esempio, il TAR Marche che con la già citata sentenza del 15.2.2023 (sui ricorsi N. 00524/2022 REG.RIC. e N. 00538/2022 REG.RIC.) ha chiarito che il ruolo dell’ISPRA è *“meramente tecnico-consultivo e, in quanto tale, meno che mai può avere l’effetto di modificare l’art. 18, comma 1, della L. n. 157/1992”*. Peraltro, come ricordato dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con l’ordinanza n. 08411 del 6.12.2024 per la riforma della sentenza del TAR Lombardia (Sezione Seconda) n. 2583/2024, relativamente al calendario venatorio regionale 2024/25: *“va dato atto sotto il profilo normativo che le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria sono disciplinati dall’art. 18 della legge n. 157/1992 che, dopo aver individuato, al comma 1, per singola specie, i periodi per l’esercizio venatorio, al successivo comma 2 attribuisce alle regioni la funzione di programmazione dell’attività venatoria con la pubblicazione, entro il 15 giugno di ogni anno, del calendario regionale e del regolamento relativi all’intera annata venatoria.”*

Inoltre, sull’indicato posticipo dell’apertura generale, ISPRA non fornisce studi, né dati sperimentali che dimostrino un effetto negativo sulle specie citate in caso di svolgimento dell’apertura alla terza domenica di settembre (giorno 21 del mese per il corrente anno), tanto quanto mancano nel parere riferimenti alla realtà faunistica e territoriale della Lombardia e non sono menzionate le specie non cacciabili sulle quali si verificherebbe il disturbo paventato. In via generale, si premette come i documenti europei “Key Concepts” (di seguito KC) e “Guida alla disciplina della caccia”, in precedenza citati, consentirebbero l’apertura della stagione venatoria in Italia e dunque in Lombardia, a molte specie di uccelli già dalla fine di agosto, come avviene in altri Stati membri dell’UE e che, pertanto, la data di apertura alla terza domenica di settembre, stabilita dalla legge 157/92, è già marcatamente prudenziale.

Facendo riferimento al termine del periodo della riproduzione delle specie di avifauna cacciabili e che si riproducono in Italia, come illustrato dai KC, in Lombardia potrebbero infatti essere legittimamente prelevate sin dalla terza decade di agosto o, al più tardi, dalla prima decade di settembre (quindi in anticipo rispetto al 21 settembre), le seguenti specie ornitiche e di piccola selvaggina:

TAB. 3 – Fine periodo riproduttivo specie ornitiche cacciabili in Italia (da KC 2021)

Fine periodo riproduttivo in Italia (KC 2021)	Specie ornitiche cacciabili ai sensi dell’art. 18 legge 157/92 (sottolineate le specie nidificanti in Lombardia)
III decade di luglio	<u>Canapiglia, Folaga, Pavoncella, Gazza, Cornacchia grigia e Cornacchia nera</u>
I decade di agosto	<u>Moriglione</u>
II decade di agosto	<u>Marzaiola, Pernice rossa, Beccaccia, Cesena, Tordo bottaccio, Ghiandaia</u>
III decade di agosto	<u>Germano reale, Mestolone, Moretta, Gallinella d’acqua, Tortora selvatica, Merlo</u>
I decade di settembre	Alzavola

Alle specie in tabella, si aggiungano le specie ornitiche cacciabili Fischione, Codone, Combattente, Frullino, Beccaccino e Tordo sassello che, sempre ai sensi dei KC 2021 e della letteratura, non si riproducono sul territorio italiano e che pertanto potrebbero essere anch'esse oggetto di prelievo sin dalla terza decade di agosto/prima decade di settembre, ove fossero presenti. Infatti, gli esemplari osservati in tale periodo in Italia e in Lombardia sono evidentemente soggetti già in fase migratoria autunnale, pertanto in grado di spostarsi volando lungo tragitti anche molto lunghi, il che testimonia la conclusione sia della stagione riproduttiva che della dipendenza dei giovani dalle cure parentali e la loro acquisita autonomia.

Ciò precisato in merito all'accentuata "prudenzialità" cui sono improntate sia la norma statale, che quella regionale, rispetto a quanto potrebbe prevedersi in attuazione della più aggiornata versione dei KC (2021), si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della l.r. 17/2004, vigente in Lombardia, la stagione venatoria – in coerenza col richiamato disposto dell'art. 18 della L. 157/92 – ha inizio la terza domenica di settembre. Un eventuale posticipo dell'apertura della caccia in forma vagante, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3 della l.r. 17/2004, può disporsi per motivazioni di tutela delle colture agricole e per consentire il pieno sviluppo della fauna stanziale. La legge regionale contiene pertanto essa stessa, sin dal 2004, una disposizione cautelativa che permette l'eventuale posticipazione dell'apertura della stagione venatoria in forma vagante proprio allo scopo di tutelare sia le colture agricole, che la fauna stanziale, ove ciò fosse necessario per particolari "ritardi" nella maturazione dei coltivi e della prole faunistica. Al di là dei casi eccezionali che verrebbero soddisfatti dalla norma citata, il principio della mitigazione di eventuali impatti dovuti alla caccia in forma vagante nel periodo intercorrente fra la terza domenica di settembre e il 1° ottobre, trova comunque da innumerevoli anni un'applicazione estesa a tutto il territorio regionale a caccia programmata incluso negli Ambiti territoriali di caccia, attraverso la determinazione di tre giorni fissi settimanali consentiti per la caccia vagante, in luogo di tre giorni a scelta del cacciatore. Tale indirizzo è confermato anche per la stagione venatoria 2025/26 e produce l'effetto di impedire la potenziale presenza di cacciatori in attività venatoria tendenzialmente per cinque giorni alla settimana (fatti salvi quelli di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio venatorio è comunque sospeso ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 157/92). Ciò, a ennesima dimostrazione che la norma regionale vigente si premurò sin dal 2004 di disporre la possibilità di limitazioni all'esercizio venatorio, soprattutto in forma vagante, nelle prime due settimane della stagione venatoria. Pertanto, ai sensi dell'allegato 2 "Disposizioni comuni", in tutti gli ATC lombardi, dal 21.09 al 30.09.25, sono disposti tre giorni fissi settimanali di caccia vagante (venerdì, sabato e domenica) con riduzione dell'orario giornaliero alle ore 13.00. Dopo tale orario, la caccia in forma vagante è prudentemente consentita alla sola avifauna migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo (quindi in modalità d'attesa e non in movimento) senza l'uso del cane. Si osserva inoltre che, per quanto concerne il territorio regionale compreso nella Zona delle Alpi, di competenza dei Comprensori alpini di caccia, nel comparto di maggior tutela o zona A, l'apertura della caccia vagante è comunque disposta non prima dell'1 ottobre (con la sola eccezione della caccia di selezione agli Ungulati), in coerenza con il periodo di caccia previsto sia dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge 157/92 che dall'art. 3, comma 4 della l.r. 17/2004 per i galliformi alpini e la Lepre bianca, specie caratteristiche di tale comparto. Nel comparto di minor tutela o zona B, l'apertura della caccia vagante avviene invece la terza domenica di settembre, come negli Ambiti territoriali di caccia.

Si ribadisce, inoltre, che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre, che per la stagione venatoria 25/26 coinciderà con il giorno 21 del mese, quindi nella terza decade, risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento KC, per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo. Questo anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida interpretativa", secondo cui la sovrapposizione di una decade tra l'avvio della stagione venatoria e la fine del periodo della riproduzione, è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa: è infatti possibile che, durante questo periodo, non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). Sovrapposizione che, peraltro, nel mese di settembre 2025 riguarderebbe una sola specie di avifauna cacciabile, ovvero la Starna, come si spiegherà a breve.

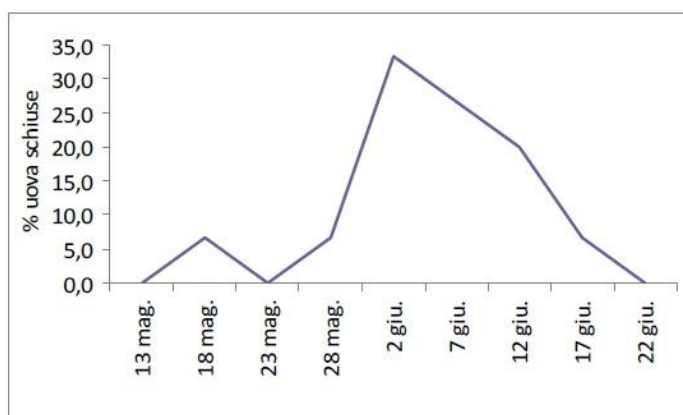
In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota ISPRA prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento KC considerato che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida interpretativa".

Per quanto riguarda il periodo della caccia alla Quaglia (*Coturnix coturnix*), una delle specie nidificanti in Italia e in Lombardia, nel proprio parere ISPRA scrive che “la stagione venatoria dovrebbe aprirsi il 1° ottobre. A tale riguardo si segnala come la caccia esercitata in settembre interferirebbe con il termine della fase riproduttiva della specie, che in base al KCD si protrae sino alla seconda decade del mese...”. Tuttavia, in questo caso il parere incorre in evidente errore, poiché la terza domenica di settembre 2025 corrisponderà al giorno 21, non più appartenente alla seconda decade del mese, bensì primo giorno della terza decade e dunque fuori dal periodo riproduttivo di questa specie.

Fra le specie cacciabili nidificanti in Lombardia, esclusa pertanto la Quaglia, rimarrebbero unicamente l’Allodola (*Alauda arvensis*) e la Starna (*Perdix perdix*), ai sensi dei KC, a trovarsi in periodo riproduttivo alla data del 21 settembre, con sovrapposizione di una decade (considerata teorica ergo accettabile) rispetto al periodo di caccia. Tuttavia, ai sensi del vigente Piano di gestione nazionale dell’Allodola, l’apertura della stagione venatoria alla specie non può avvenire prima del 1° ottobre, facendo così venir meno qualunque sovrapposizione tra fine periodo riproduttivo e periodo di caccia. In relazione alla Starna, invece, occorre precisare, così come riportato nel report previsto dall’Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE, che essa non presenta attualmente in Lombardia popolazioni selvatiche della sottospecie *italica*. La netta maggioranza degli individui prelevati nel corso della stagione venatoria derivano da attività di immissione di soggetti riprodotti in allevamento in cattività, tali per cui non si ritiene necessario, né utile ai fini della conservazione della specie, posporre l’avvio della stagione venatoria rispetto alla data della terza domenica di settembre. Peraltro, nel caso della Starna, l’effettivo prelievo venatorio nel periodo 21/30 settembre, avverrebbe in sole quattro giornate (21, 24, 27 e 28) e in orari limitati per i seguenti motivi:

- il 23, 26 e 30 settembre 2025 vanno esclusi dal novero delle giornate venatorie utilizzabili nella decade, in quanto martedì e venerdì ossia giorni di silenzio venatorio (divieto di ogni forma di caccia per l’intera stagione venatoria) ai sensi dell’art. 18, comma 5 della legge 157/92;
- lunedì 22, giovedì 25 e lunedì 29 settembre vanno ugualmente esclusi poiché non coincidenti con le giornate di mercoledì, sabato e domenica, le sole consentite per la caccia vagante in tutti gli ATC regionali nel periodo 21-30 settembre 2025, come in precedenza evidenziato;
- la chiusura giornaliera della caccia vagante, fino al 30 settembre 2025, è anticipata alle ore 13.00 in tutti gli ATC, come previsto dall’allegato 2 “Disposizioni comuni”.

Sulla **Starna**, anche ammettendo sporadiche situazioni di riproduzione in natura in territorio lombardo, giova ancora rammentare i dati sulla fenologia riproduttiva nell’Italia settentrionale, che sono quelli citati da Trocchi *et al.*, 2016, esposti nella figura sottostante:



Periodo di schiusa delle uova di Starna recuperate in provincia di Bologna (tot. 549 uova, periodo 1970-1989).

Si osserva come le schiuse comincino generalmente a fine maggio e si concludano a fine giugno. Il periodo di dipendenza dei giovani dalle cure parentali è considerato di 60 giorni (KC 2021). Di conseguenza, sulla base di questi dati, a inizio settembre la fase riproduttiva tutelata dai KC sarebbe da considerarsi conclusa. Inoltre, eventuali covate di sostituzione tardive, che in quanto eccezioni non possono essere considerate la regola su cui basare le scelte gestionali, sono caratterizzate – come quelle precoci – da un basso tasso di schiusa e un più alto tasso di mortalità degli starnotti rispetto alla media.

Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

In relazione all'avvio della stagione venatoria, si vedano le argomentazioni tecniche e la tabella sulla fine del periodo riproduttivo delle specie ornitiche, esposte nelle pagine precedenti.

Sulla chiusura della stagione venatoria, che per ISPRA non dovrebbe protrarsi oltre il 30 novembre 2025, si fa osservare che per questa specie (come per la Starna), ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l.r. 17/2004, la data di chiusura della caccia è disposta all'8 dicembre, pertanto già in anticipo rispetto alla data del 31 dicembre che è invece disposta dall'art. 18, comma 1 della legge 157/92. Per la specie, il periodo stabilito in legge regionale è dunque non solo coerente, ma più restrittivo di quanto disposto dalla norma statale. Anche per la Pernice rossa, l'allegato 2 "Disposizioni comuni" prevede per la stagione venatoria 2025/26 la possibilità di chiusura anticipata della caccia con atto regionale, sia negli ATC che nei CAC, secondo i criteri di cui all'allegato medesimo, ovvero:

- qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo;
- su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC o del CAC entro il 15 novembre 2025;
- al completamento del piano di prelievo approvato.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi del r.r. n. 16/2003, in zona Alpi la caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento dei piani di prelievo previsti in ogni CAC o in ogni settore e non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, nonché al Cinghiale, alla Volpe e al Fagiano nel solo comparto B di minor tutela. La Pernice rossa in zona Alpi non è dunque contemplata fra le specie di piccola stanziale cacciabili oltre il termine massimo del 30 novembre. Non si comprende né condivide, infine, il cenno alla bozza di Piano di gestione nazionale della specie che ne limiterebbe il prelievo venatorio al solo settore meridionale della provincia di Pavia. Infatti, poiché il Piano non è stato ancora formalmente adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni, è da ritenersi passibile di ulteriori modifiche e integrazioni anche dal punto di vista delle modalità gestionali, ivi inclusi gli aspetti di gestione venatoria che possano essere, oppure no, correlati all'areale originario di presenza di popolazioni naturali della specie in Lombardia.

Fagiano (*Phasianus colchicus*)

Per questa specie, si evidenzia come, per quanto riguarda gli ATC, l'indicazione nel parere della chiusura della caccia al 30 novembre, sia un assunto che non tiene conto del fatto che sul territorio a caccia programmata le popolazioni di tale Galliforme derivano in massima misura da immissioni di individui provenienti da allevamento in cattività, attività quest'ultima che in realtà coinvolge intensamente questa specie sul territorio nazionale e non solo lombardo. Le popolazioni naturali, ove esistenti, sono confinate in zone a tutela (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) individuate dai vigenti Piani faunistico-venatori provinciali sul territorio di ciascuna provincia lombarda, nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della legge 157/92. Si ritiene pertanto sostenibile disporre la chiusura della caccia al Fagiano al 31 gennaio 2026 in quanto popolazioni allo stato naturale sono scarsamente presenti e molto parcellizzate sul territorio lombardo a caccia programmata incluso negli ATC. Si tenga altresì presente che anche per questa specie, l'allegato 2 "Disposizioni comuni" prevede per la stagione venatoria 2025/26 la possibilità di chiusura anticipata della caccia con atto regionale, sia negli ATC che nei CAC, secondo i criteri di cui all'allegato medesimo, ovvero:

- qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo;
- su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC o del CAC entro il 15 novembre 2025;
- al completamento del piano di prelievo approvato.

Per quanto attiene alla presunta interferenza dell'apertura generale della caccia alla terza domenica di settembre (ai sensi dell'art. 18 della legge 157/92) con la riproduzione dei mammiferi, si ritiene che anche per queste specie non sussistano i presupposti per attuare le indicazioni dell'ISPRA, per i motivi specie-specifici di seguito illustrati.

Lepre comune (*Lepus europaeus*)

La specie è classificata "Least Concern" dall'IUCN (International Union for Conservation of Nature), ovvero a "minor preoccupazione", categoria cui appartengono le specie comuni e diffuse. L'art. 18, comma 1), della legge n.157/92 consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre con chiusura al 31 dicembre (in Lombardia la chiusura è anticipata al giorno 8 dicembre ai sensi della normativa regionale). Infatti, la caccia protratta sino a fine dicembre insisterebbe ormai su potenziali riproduttori che hanno superato la forte selezione naturale nel periodo giovanile. Al contrario, il prelievo alla fine del periodo riproduttivo insisterebbe anche su animali giovani che sarebbero altrimenti eliminati dalla selezione naturale (prelievo parzialmente compensativo). Il posticipo dell'apertura del prelievo venatorio alla specie al 1° ottobre, come suggerito dall'ISPRA, per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, avrebbe scarsissimo impatto pratico. Infatti, la Lepre comune è specie che presenta un lungo periodo riproduttivo (da inizio gennaio ad agosto-settembre e sporadicamente in ottobre e novembre, con l'autunno la specie entra in diapausa riproduttiva) ed è molto fertile, con la massima concentrazione delle nascite in marzo-luglio. Stando ai risultati del lavoro scientifico più recente realizzato in Italia (Freschi *et al.*, 2024), la parte finale del periodo dei parti varia a seconda dei territori e tende ad anticipare in relazione all'altitudine e al tipo di clima. In presenza di territori con un clima di tipo continentale (valore dell'indice di Kerner Oceanity Index (k_i) < 10), il termine della stagione avviene entro agosto, mentre con un clima di tipo oceanico (k_i > 10), le ultime nascite sono state documentate anche in settembre. Naturalmente influiscono anche altri fattori, come le caratteristiche dell'habitat, più o meno idoneo, le condizioni fisiche e di salute delle femmine, etc. In ogni caso, si tratta della coda riproduttiva, che in certi territori coinvolge pochi esemplari e con pochi nati per parto, quindi con scarsissimo impatto pratico nella dinamica delle popolazioni. Infatti, raramente gli ultimi nati giungono sino alla stagione invernale (come si può riscontrare al momento delle catture effettuate nelle Zone di ripopolamento e cattura per fini di successiva liberazione dei soggetti catturati). D'altra parte, è noto che la specie caratterizza il proprio ciclo biologico secondo una strategia riproduttiva fondata su un'elevata fertilità (De Marinis *et al.*, 2007) poiché la sopravvivenza dei leprotti è mediamente bassa, come da successiva tabella 4:

TAB. 4 – Tasso medio di sopravvivenza giovanile nella stagione riproduttiva (da Karp and Gehr, 2020)

Reference	Estimated leveret survival	Method for survival estimation	Country
Abildgård <i>et al.</i> 1972	56% (♂)/44% (♀)	Capture-mark-recapture models No mammalian predators at the study site	Denmark
Marboutin and Peroux 1995	47% (♂)/24% (♀)	Capture-mark-recapture models	France
Pépin 1989	25–50%	Embryo counts combined with hunting bag statistics	France
Hansen 1992	19–31%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	Denmark
Pielowski 1981	23%	Captures	Poland
Marboutin <i>et al.</i> 2003	14–29%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	France
Frylestam 1980	16–27%	Placental scar counts combined with hunting bag statistics	Sweden
Wasilewski 1991	6.2–14.4%	Age distribution in hunting bag	Poland
Möller 1977	5–33%	Embryo counts combined with hunting bag statistics	Germany

La non significatività del posticipo dell'apertura al 1° ottobre per il completamento del ciclo riproduttivo della specie, è ricavabile anche dall'articolo "Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates" di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied

Ecology, 2003, che in Francia attesta come nel bimestre settembre-ottobre si verifichino meno del 5% delle nascite.

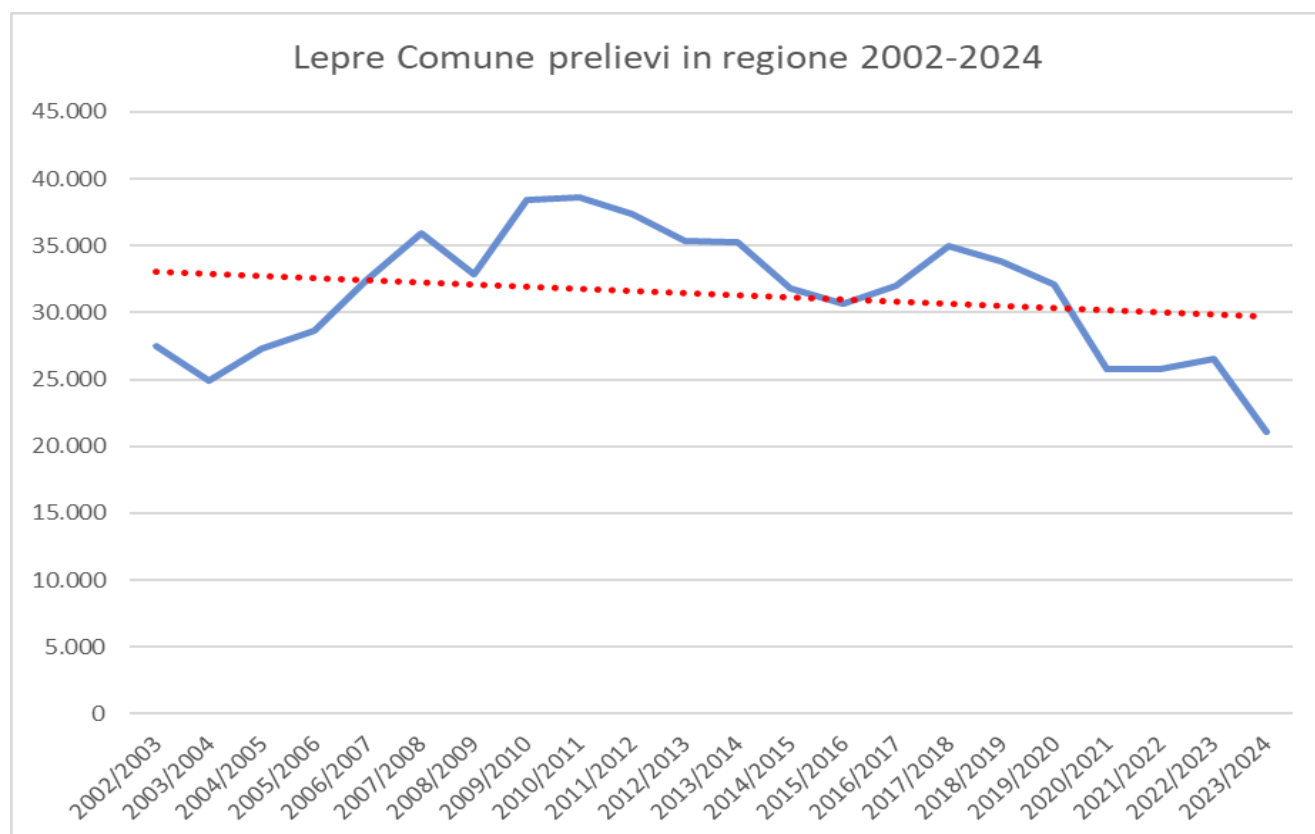
Inoltre, occorre considerare:

- l'apertura concomitante del prelievo nei confronti delle altre specie di piccola selvaggina stanziale (Fagiano, Starna, Pernice rossa, cui si aggiungono il Coniglio selvatico e la Minilepre) consente di differenziare l'attività venatoria praticata con l'ausilio di cani, con conseguente ripartizione della pressione venatoria su più specie;
- il prelievo venatorio in forma vagante dal 21 al 30 settembre è consentito nelle sole tre giornate fisse del mercoledì, sabato e domenica con chiusura alle ore 13.00 e il carniere giornaliero potenziale è limitato a 1 capo/cacciatore, mentre il limite massimo di carniere stagionale è disposto con piani di prelievo a livello territoriale. La chiusura della stagione venatoria alla specie, come già evidenziato, è anticipata all'8 dicembre 2025, ma tale termine, ai sensi dell'allegato 2 "Disposizioni comuni", può essere ulteriormente anticipato (come quello di Fagiano, Pernice rossa e Starna) con atto regionale ove si verifichi una delle tre seguenti condizioni:
 - o qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo;
 - o su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC o del CAC entro il 15 novembre 2025;
 - o al completamento del piano di prelievo approvato;
- su tutto il territorio regionale esiste un'ampia presenza e una distribuzione capillare di istituti a tutela della fauna selvatica (oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, aree naturali protette) che favorisce un livello soddisfacente di conservazione della specie.

Dalla sottostante tabella, relativa ai prelievi di Lepre comune sul territorio regionale dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2023/24, si evince un *trend* di sostanziale stabilità. La Lepre comune è in effetti la specie di piccola stanziale che sembra essersi meglio adattata alla situazione ambientale derivante dalle pratiche agronomiche tipiche dell'agricoltura intensiva della Pianura padana, che nel corso dell'anno si susseguono a ritmi rapidi con lavorazioni che tendono alla banalizzazione del paesaggio agrario e alla riduzione delle fasce ecotonali e di margine, nelle quali numerose specie selvatiche trovano situazioni idonee alla sopravvivenza e alla riproduzione. Si tenga presente che la serie storica descritta è riferita ad anni nei quali l'apertura generale della stagione venatoria si è svolta ininterrottamente alla terza domenica di settembre, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali:

TAB. 5 – Andamento prelievi Lepre comune in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Lepre comune (<i>Lepus europaeus</i>)	2002/2003	2.114	3.438	515	5.335	570	1.191	10.610	2.958	0	0	200	599	27.530
	2003/2004	2.565	3.841	443	4.524	539	60	9.561	2.691	0	0	230	482	24.936
	2004/2005	2.493	3.771	431	4.203	457	1.580	9.561	2.540	0	1.639	199	440	27.314
	2005/2006	1.895	4.416	463	4.126	578	604	10.287	2.931	0	2.655	246	445	28.646
	2006/2007	1.717	5.304	517	5.489	490	1.386	11.442	2.990	0	2.429	226	504	32.494
	2007/2008	2.219	5.893	431	5.945	464	1.528	13.142	3.016	0	2.589	244	472	35.943
	2008/2009	1.595	5.827	310	5.945	429	459	12.704	2.700	0	2.320	246	369	32.904
	2009/2010	1.724	6.960	401	6.815	462	1.555	14.268	2.019	650	3.080	228	251	38.413
	2010/2011	1.954	6.784	449	6.828	485	1.533	14.523	1.843	662	2.785	285	470	38.601
	2011/2012	1.659	7.078	403	7.524	385	1.342	14.398	1.465	527	1.994	303	301	37.379
	2012/2013	2.803	5.871	1.322	5.771	446	1.378	13.271	1.470	670	1.490	312	504	35.308
	2013/2014	2.525	8.296	484	5.039	526	1.303	12.853	1.311	529	1.633	356	421	35.276
	2014/2015	2.431	8.594	504	4.349	512	1.005	11.260	1.023	417	1.090	320	292	31.797
	2015/2016	2.664	8.477	69	3.782	498	935	11.689	943	382	670	342	239	30.690
	2016/2017	2.984	6.351	465	4.185	454	1.060	12.757	999	408	1.760	286	319	32.028
	2017/2018	2.417	8.967	417	4.900	493	1.052	13.176	1.009	511	1.399	261	376	34.978
	2018/2019	2.289	8.589	367	4.545	450	905	13.458	884	496	1.322	258	286	33.849
	2019/2020	2.595	8.209	403	4.211	434	695	12.617	931	349	1.056	288	273	32.061
	2020/2021	2.020	6.665	309	3.087	338	572	10.404	641	336	1.021	183	236	25.812
	2021/2022	1.750	7.198	273	2.909	379	476	10.193	768	328	971	279	263	25.787
	2022/2023	2.098	7.730	340	2.760	378	456	10.120	545	310	1.212	307	288	26.544
	2023/2024	1.887	5.326	225	2.412	366	403	8.152	479	276	1.029	265	281	21.101



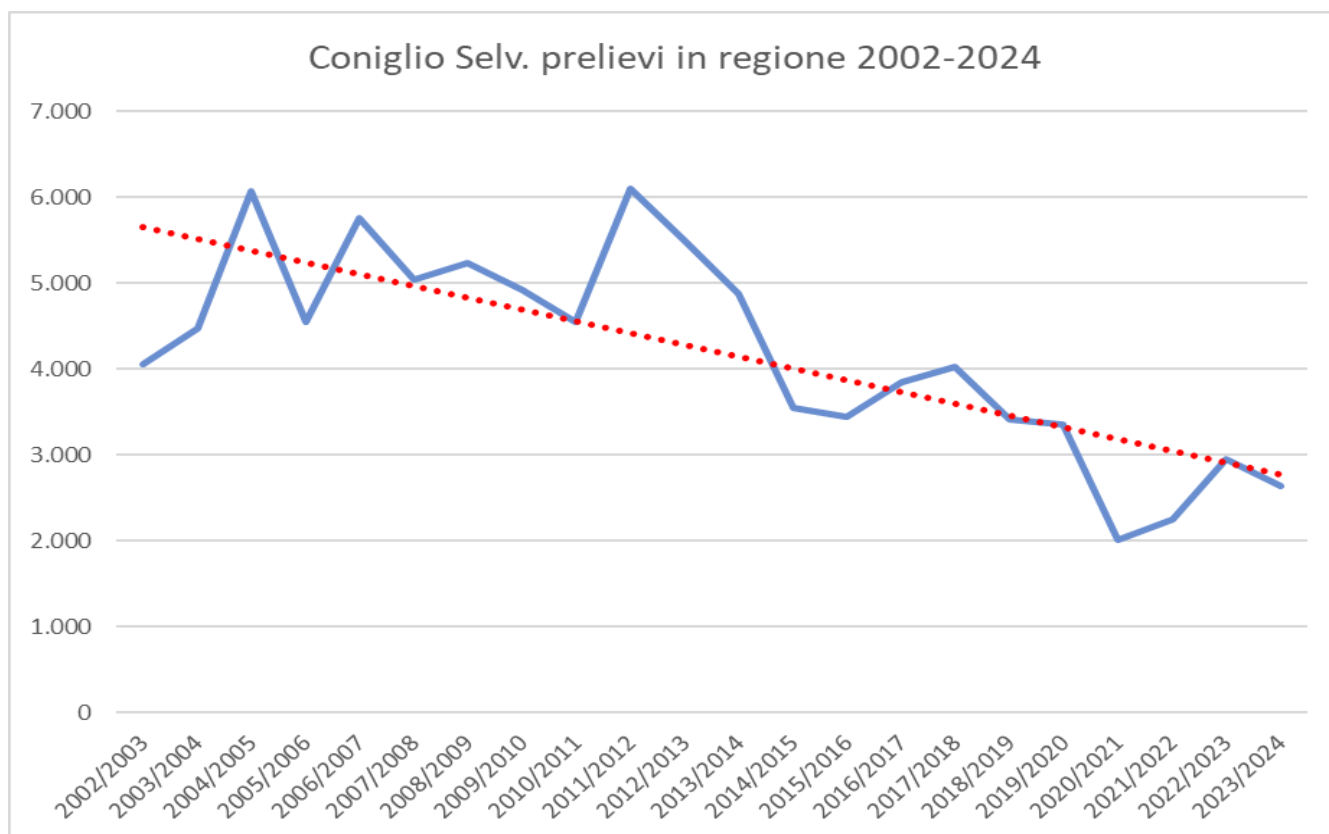
Si ritiene quindi possibile consentire il prelievo venatorio della specie dal 21 settembre 2025, anticipando la chiusura della caccia all'8 dicembre 2025 anziché al 31 dicembre.

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

Secondo la IUCN Red List [Oryctolagus cuniculus \(European Rabbit\) \(iucnredlist.org\)](https://www.iucnredlist.org/species/31429/1/314291170619657/en) il Coniglio selvatico è classificato “Endangered”, ma solo nel territorio di autoctonia (Penisola Iberica). Altrove, quindi anche in Lombardia, il Coniglio selvatico è specie para-autoctona naturalizzata, introdotta dall’uomo in epoca storica. Generalmente, fuori del proprio areale europeo, il Coniglio selvatico è considerato una “*pest species*”: basti pensare all’Australia e alla Nuova Zelanda. Tale status di specie problematica e invasiva è chiaramente enunciato nella motivazione della IUCN Red List, che classifica appunto la specie “Endangered”: “*The European Rabbit is a widespread colonizer and is considered a pest outside its natural range, where eradication of the rabbit is priority for conservation (Cooke 2014, Cooke, Flux and Bonino 2018). However, only the natural range of Spain, Portugal, and southern France are considered in this global assessment. Assessment of the European Rabbit is filled with contradictions (Lees and Bell 2008, Delibes-Mateos et al. 2011). The European Rabbit is an important game species in Spain, Portugal and France, and the agriculture sector considers the species a pest (not a typical situation for a putatively Threatened species).*” The IUCN Red List of Threatened Species: *Oryctolagus cuniculus*, 2019. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T41291A170619657.en>. Quindi anche in Lombardia il Coniglio selvatico è una specie da mantenere sotto controllo per i danni che arreca soprattutto alle colture erbacee, cerealicole e florovivaistiche, rappresentando altresì un *reservoir* per i virus della Mixomatosi e della Malattia emorragica virale (RHDV-1 ed RHDV-2), con conseguenti rischi per la conigliicoltura zootecnica. È infatti in fase di predisposizione il piano regionale di controllo della specie, per ridurre o perlomeno contenere i danni che arreca alle attività agricole e florovivaistiche. Si ritiene pertanto che il contrasto alla sua espansione non potrà che trarre beneficio dalla sommatoria delle azioni che verranno condotte sia in attività venatoria, oggetto del presente provvedimento, che in attività di controllo faunistico, oggetto del piano regionale in via di predisposizione. In quanto opportuno contenere l’espansione numerica e territoriale del Coniglio selvatico anche attraverso l’attività venatoria, appare inappropriato limitarne la stagione di caccia posticipando l’apertura dalla terza domenica di settembre al 1° ottobre. Si riporta di seguito la serie storica dei prelievi del Coniglio selvatico sul territorio regionale nel periodo dalla stagione venatoria 2002/03 alla stagione venatoria 2023/24, nel quale l’apertura generale della stagione venatoria si è svolta ininterrottamente alla terza domenica di settembre:

TAB. 6 – Andamento prelievi Coniglio selvatico in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	2002/2003	1.091	327	145	51	48	227	0	1.818	0	0	0	347	4.054
	2003/2004	1.643	364	101	72	40	8	0	1.858	0	0	0	384	4.470
	2004/2005	1.778	488	102	180	27	477	0	2.442	0	136	0	439	6.069
	2005/2006	1.211	662	119	178	28	202	0	1.648	0	233	0	263	4.544
	2006/2007	1.018	618	154	160	26	353	0	2.741	0	187	0	506	5.763
	2007/2008	1.254	817	81	103	17	414	0	1.712	0	211	0	426	5.035
	2008/2009	1.333	593	235	84	11	80	0	2.029	0	211	0	655	5.231
	2009/2010	848	562	100	140	28	292	0	1.436	455	560	0	507	4.928
	2010/2011	881	618	35	63	21	205	0	1.491	329	245	0	656	4.544
	2011/2012	1.180	730	100	166	11	452	0	1.831	533	180	0	914	6.097
	2012/2013	1.065	747	281	112	20	275	0	1.480	449	124	0	943	5.496
	2013/2014	1.024	582	136	126	36	257	0	1.496	346	83	0	798	4.884
	2014/2015	775	661	157	122	34	244	0	895	66	71	0	530	3.555
	2015/2016	706	730	142	114	81	194	0	894	255	83	0	248	3.447
	2016/2017	772	669	144	112	72	219	0	1.146	133	71	0	505	3.843
	2017/2018	587	853	222	65	70	264	12	1.081	204	71	0	599	4.028
	2018/2019	450	754	157	68	71	174	5	1.050	191	54	0	435	3.409
	2019/2020	555	658	156	63	67	120	13	1.054	109	53	0	515	3.363
	2020/2021	409	458	68	65	18	119	9	490	91	38	0	241	2.006
	2021/2022	345	530	84	58	27	51	15	670	99	16	0	356	2.251
	2022/2023	480	614	112	115	36	164	5	801	171	23	0	438	2.959
	2023/2024	292	433	101	51	65	131	4	839	84	8	0	636	2.644



Si ritiene quindi possibile consentire il prelievo venatorio di questa specie dal 21 settembre 2025, anche considerando che:

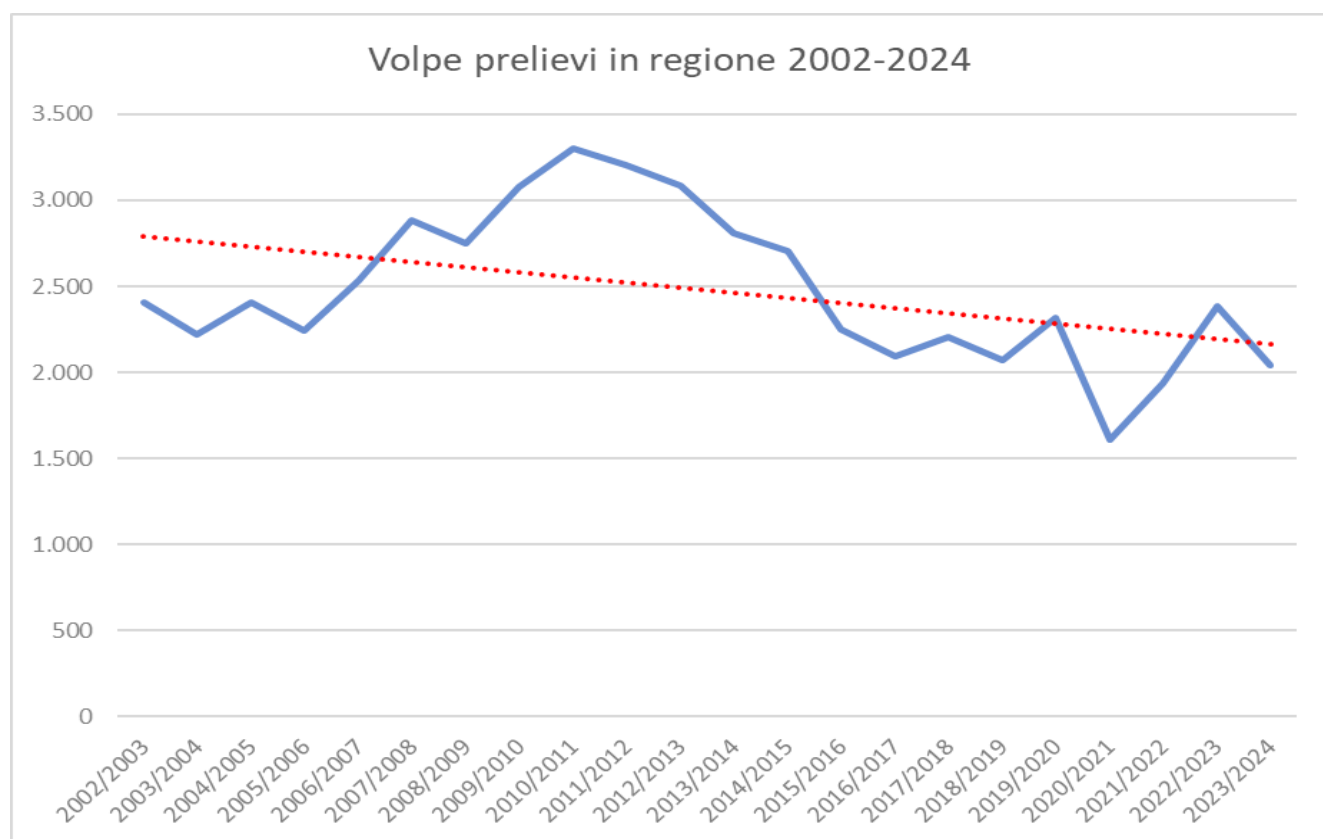
- l'art. 18, comma 1, della legge n.157/92 consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre;
- il periodo di caccia previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare (ISPRA - "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n.157", par. "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", Franzetti e Toso, 2008);
- è opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio del Coniglio selvatico con quello delle altre specie di piccola selvaggina stanziale per distribuzione della pressione venatoria su più specie, evitandone la concentrazione su poche.

Volpe (*Vulpes vulpes*)

Dalla sottostante tabella, relativa ai prelievi di Volpe sul territorio regionale dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2023/24, si evince un *trend* di sostanziale stabilità con tendenza a lieve calo. Si tenga presente che la serie storica è riferita ad anni nei quali l'apertura generale della stagione venatoria si è svolta ininterrottamente alla terza domenica di settembre, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali:

TAB. 7 – Andamento prelievi Volpe in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)	2002/2003	657	456	135	95	88	64	49	195	0	0	226	438	2.403
	2003/2004	773	464	148	110	82	1	42	134	0	0	0	466	2.220
	2004/2005	720	364	146	54	98	164	41	165	0	29	189	435	2.405
	2005/2006	612	428	112	108	49	33	62	242	0	81	143	371	2.241
	2006/2007	734	434	192	64	63	115	52	195	0	62	145	478	2.534
	2007/2008	933	535	279	84	73	141	92	238	0	79	0	433	2.887
	2008/2009	944	510	252	54	101	17	80	315	0	79	0	396	2.748
	2009/2010	911	452	247	115	98	108	71	226	67	180	205	398	3.078
	2010/2011	953	305	181	210	80	252	87	332	76	163	116	543	3.298
	2011/2012	970	379	210	98	99	161	66	428	166	118	0	507	3.202
	2012/2013	968	467	204	53	126	172	73	370	129	117	0	405	3.084
	2013/2014	626	346	161	94	74	167	270	445	88	109	0	426	2.806
	2014/2015	543	322	251	97	73	80	215	397	99	112	52	463	2.704
	2015/2016	658	264	224	60	112	59	159	301	56	109	74	171	2.247
	2016/2017	610	221	163	45	90	29	171	300	46	97	53	272	2.097
	2017/2018	470	300	208	45	102	30	255	272	66	81	95	279	2.203
	2018/2019	426	349	191	49	99	53	177	268	53	82	65	259	2.071
	2019/2020	440	293	170	120	111	95	299	324	68	66	43	289	2.318
	2020/2021	386	153	129	82	55	66	257	209	38	67	46	121	1.609
	2021/2022	416	239	181	97	59	56	324	288	40	43	68	123	1.934
	2022/2023	371	362	174	118	62	104	434	312	36	124	80	205	2.382
	2023/2024	316	235	153	166	111	73	392	232	50	62	80	172	2.042



Si ritiene quindi possibile consentirne il prelievo venatorio dal 21 settembre 2025, anche considerando che:

- l'art. 18, comma 1 della legge 157/92 consente la caccia alla specie dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

- il periodo di caccia previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico (ISPRA, Franzetti e Toso, 2008);
- è opportuno uniformare l'avvio del prelievo venatorio della Volpe con quello delle altre specie di piccola selvaggina stanziale per distribuzione della pressione venatoria su più specie, evitandone la concentrazione su poche.

In conclusione, si ritiene di applicare il principio di un avvio contestuale della stagione venatoria a tutte le specie di piccola selvaggina stanziale, sia di avifauna che di mammiferi, e alle specie ornitiche, alla data del 21 settembre 2025, in quanto accettabile rispetto alla fenologia riproduttiva, a una loro gestione razionale, sostenibile e compatibile con le produzioni agricole in atto e attraverso l'attività venatoria, altresì auspicabile in relazione all'obiettivo gestionale di una maggior ripartizione della pressione venatoria tra le diverse specie cacciabili, evitando la concentrazione dello sforzo di caccia e, quindi, del potenziale prelievo, su una sola parte di esse.

5. Vigilanza

ISPRA afferma: *“per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria ... questo Istituto raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2025 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati.”*

Si rileva come l'osservazione di ISPRA secondo la quale il posticipo della data di apertura della caccia vagante dal 21 settembre al 1° ottobre *“favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria”*, non risulti dimostrata, né venga motivato come il servizio di vigilanza venatoria potrebbe giovare di tale posticipo, considerando che dal punto di vista delle condizioni ambientali del territorio (stato della copertura vegetale, stato delle colture, ecc.), non sussistono particolari differenze fra il giorno 21 settembre e il 1° ottobre. ISPRA non è comunque un organo competente in materia e la sua tesi può ritenersi una mera supposizione né, d'altra parte, risulta agli atti regionali che alcun organo di Polizia giudiziaria competente in materia di vigilanza venatoria e ambientale (Corpi di Polizia provinciale, Carabinieri Forestali, ecc.) abbia mai evidenziato a Regione Lombardia una simile esigenza sotto il profilo operativo.

6. Disturbo alla riproduzione

ISPRA afferma: *“... e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2025 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati.”*

Rispetto al tema del disturbo che sarebbe arrecato alla fauna selvatica dall'attività venatoria svolta al termine della stagione riproduttiva, ISPRA non apporta alcuna nuova o pregressa documentazione scientifica a sostegno della sua tesi o dell'eventuale necessità di una maggior tutela della fauna selvatica in Lombardia, quindi non proponendo alcun nuovo elemento di analisi rispetto all'identica *“raccomandazione”* formulata nel parere sul calendario venatorio lombardo per la passata stagione 2024/25. Quanto al disturbo arrecabile attraverso l'impiego dei cani, ISPRA stesso esprimendosi sull'attività di allenamento e addestramento *“è del parere che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari”*: emerge pertanto evidente incoerenza di valutazione, per il medesimo periodo dell'anno, tra il disturbo arrecato dai cani durante la fase di addestramento e quello arrecato dai medesimi durante l'attività venatoria.

Relativamente alla caccia vagante col cane nel mese di gennaio cioè nell'ultimo mese della stagione venatoria, tema che si può ritenere speculare a quello della caccia vagante in settembre, si riporta come esempio la sentenza n. 271/2017 del TAR Marche, che ha respinto tale *“censura”* così motivando: *“Quanto alla caccia*

vagante nel mese di gennaio, il parere ISPRA si fonda in realtà su considerazioni che riguardano la caccia in sé (in quanto è evidente che la presenza dei cacciatori reca sempre un disturbo alla fauna, a prescindere da quanto lunghi siano i periodi in cui l'attività venatoria è autorizzata, e che il fenomeno del bracconaggio è in re ipsa un'attività fuorilegge, che può quindi verificarsi a prescindere dal calendario venatorio) e che dunque non appaiono decisive. Il mese di gennaio è comunque ricompreso nell'arco temporale massimo previsto dall'art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992, per cui non si è in presenza di un divieto normativo". Divieto normativo che non sussiste evidentemente nemmeno per il mese di settembre, segnatamente dalla terza domenica del mese.

Sia per la piccola selvaggina stanziale che per le specie ornitiche, si faccia inoltre riferimento a tutto quanto già argomentato nel par. 4 "Apertura generale della caccia e interferenza con il periodo riproduttivo", di cui alla presente Relazione.

7. Caccia a Corvidi e Colombaccio dal 21 gennaio 2026

ISPRA afferma: *"Dal 21 gennaio 2026 la caccia a corvidi e colombaccio andrebbe esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di uccelli da preda, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli."*

Per quanto riguarda le zone umide, l'argomentazione non è condivisibile per le seguenti ragioni:

- non viene comunque fornita alcuna indicazione su come debba intendersi la locuzione "frequentate dagli uccelli acquatici" né alcun criterio per una stima dell'effettiva utilità delle medesime zone per lo svernamento dell'avifauna acquatica, sia in relazione alle loro superfici e caratteristiche ambientali, che in relazione a una quantificazione di numeri di individui o all'identificazione di specie di particolare rilevanza conservazionistica meritevoli di una maggior tutela conseguibile anche tramite la riduzione di un potenziale disturbo;
- nella terza decade di gennaio 2026, l'indirizzo di Regione Lombardia è quello di consentire la caccia agli uccelli acquatici solo da appostamento, proprio al fine di determinare una forte riduzione del potenziale disturbo che sarebbe indotto sulle zone umide, intervenendo quindi sulla limitazione di modalità venatoria rivolta al prelievo di quelle specie di avifauna sulle quali il parere ISPRA punta la propria attenzione. Inoltre, dal 21 al 31 gennaio 2026 vi sarà un massimo di 8 giornate di caccia fruibili, escludendo le giornate del martedì e venerdì, di silenzio venatorio assoluto ai sensi della legge 157/92;
- la tendenza delle popolazioni di uccelli acquatici svernanti in Italia e in Lombardia è un indicatore utile per valutare la compatibilità dell'attività venatoria con la presenza delle specie acquatiche cacciabili (Anatidi e Rallidi) sul territorio regionale nei mesi invernali, coincidenti con la parte conclusiva della stagione venatoria. I dati più recenti pubblicati sono i seguenti:
 - "IWC Report Italy 2009-2018"
Alzavola, Canapiglia, Moriglione: trend molto positivo (*strong increase*)
Codone, Fischione, Germano reale, Mestolone, Moretta: trend positivo (*moderate increase*)
Folaga e Gallinella d'acqua: trend di declino moderato (*moderate decline*)
 - "IWC Lombardia 2024"
Mestolone: trend fortemente positivo (incremento forte)
Alzavola, Canapiglia, Moriglione e Moretta: trend positivo (incremento moderato)
Fischione e Germano reale: trend stabile
Codone e Marzaiola: presenza non rilevata (per il Codone relativamente al solo 2024)

Folaga e Gallinella d'acqua: trend declino moderato.

Nel caso dell'IWC Lombardia, i dati dei censimenti invernali nell'arco dei 23 anni dei monitoraggi (dal 2002 al 2024), attestano una situazione complessivamente soddisfacente delle presenze di uccelli acquatici svernanti sull'intero periodo. Nel corso di tale arco temporale, l'attività venatoria si è peraltro chiusa sempre al 31 gennaio, dimostrandosi compatibile con la conservazione di tali specie.

Per quanto attiene la nidificazione dei rapaci rupicoli, si rileva che:

- il suggerimento ISPRA è generico, sia per quanto riguarda gli ambienti di nidificazione (*"da pareti rocciose o da altri ambienti"*), sia per quanto riguarda le specie che sarebbero oggetto di disturbo, omesse;
- le misure di conservazione e i piani di gestione dei siti Natura 2000 di Regione Lombardia che interessano pareti rocciose importanti per la nidificazione dei rapaci rupicoli prevedono già limitazioni specifiche all'esercizio venatorio e alle attività turistiche per le medesime finalità;
- in territorio collinare e montano, sia gli appostamenti, sia la caccia in forma vagante (ai soli Volpe e Cinghiale) risultano comunque scarsamente impattanti, per numero di giornate potenzialmente fruibili (non più di 8 nel periodo dal 21 al 31 gennaio 2026).

8. Attività cinofile (Periodi di allenamento e addestramento cani)

ISPRA afferma: *"L'inizio dell'attività di addestramento cani previsto in alcune province al 23 agosto 2025 appare prematuro in quanto vi sono delle specie che non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Inoltre, in quasi tutte le province lombarde è prevista la possibilità di allenare i cani da caccia di età inferiore ai 15 mesi anche nei mesi primaverili ed estivi, pertanto in palese contrasto con l'esigenza di tutelare la fauna selvatica durante la stagione riproduttiva. In questo periodo, infatti, molte specie sono impegnate nella formazione delle coppie, nella difesa dei territori e nell'allevamento della prole; ne consegue che l'attività di addestramento dei cani comporterebbe un impatto negativo sul successo riproduttivo di diverse specie non solo di interesse venatorio. Si ritiene pertanto che tali pratiche non siano conformi ai principi ispiratori della legge 157/1992, che destina a tal fine specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle, e pertanto vadano vietate. Si è del parere che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare si invita codesta Amministrazione a vietare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). Tali indicazioni sono valide per tutti i cani, indipendentemente dalla loro età."*

Si sottolinea che l'art. 2, comma 4 della l.r. 17/2004, dispone che tale attività possa essere regolamentata dalla Regione nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria, ovvero, quest'anno, potenzialmente dal 21 agosto 2025 (in realtà dal 23 agosto quale data più precoce, come rilevato dallo stesso ISPRA) per quanto concerne gli Ambiti territoriali e i Comprensori alpini di caccia, limitatamente al comparto B di minor tutela della Zona Alpi, mentre nel comparto A di maggior tutela, l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani non potrà comunque avere luogo prima dell'1 settembre. L'indirizzo è pertanto quello di un avvio dell'attività non prima del 23 agosto 2025 per gli ATC e non prima del 1° settembre 2025 per il comparto di maggior tutela dei CAC, con limitazioni di giorni settimanali e di luoghi consentiti, di numero massimo di cani per cacciatore o per squadra di cacciatori, nonché di orari giornalieri. L'allenamento e addestramento dei cani, può inoltre essere esercitato solo negli ATC e CAC cui il cacciatore risulta iscritto e comunque mai sui terreni in attualità di coltivazione e con colture specializzate, superfici particolarmente estese in ambito pianiziale. Si ritiene in generale che l'attività di allenamento e addestramento, grazie alla presenza del cane, produca effetti positivi, inducendo la fauna selvatica a comportamenti di diffidenza e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza peraltro incidere sul suo prelievo trattandosi di attività incruenta. Inoltre, tale attività induce

una parte degli animali a identificare i territori protetti limitrofi, dove possono eventualmente sostare per un tempo indefinito e in seguito nuovamente irradiarsi sui territori circostanti, anche dopo il termine della stagione venatoria. Per quanto attiene l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi, esso è regolamentato dall'art. 25 del r.r. 16/2003, che dispone modalità specifiche per l'allenamento e addestramento esclusivamente dei cani da caccia di tale età, differenti da quelle generali consentite per i soggetti aventi età superiore (cani adulti). In particolare, è comunque sempre vietato addestrare i cani che non superino i 15 mesi di età, nel comparto A di maggior tutela della zona Alpi e, per quanto attiene il comparto B di minor tutela e gli ATC, l'attività è sempre vietata nei mesi di aprile, maggio e giugno. Ulteriori limitazioni, relative ad altri luoghi, orari e periodi dell'anno, sono disposte nei provvedimenti vigenti a livello territoriale e dettagliate nei singoli allegati territoriali da 3 a 8 al presente provvedimento, rispetto alle quali appare del tutto fuorviante e priva di fondamento la valutazione del parere secondo la quale *“La possibilità di allenare i cani da caccia nei mesi primaverili ed estivi risulta in palese contrasto con l'esigenza di tutelare la fauna selvatica durante la stagione riproduttiva.”* Come attesta la breve rassegna delle fonti normative regionali sopra esposta e come ulteriormente attestano le disposizioni di cui ai 6 allegati territoriali, in Lombardia non sussistono possibilità di allenamento e addestramento dei cani in primavera ed estate, salvo che nelle zone cinofile deputate dalle norme vigenti a svolgere tale funzione, peraltro citate dallo stesso ISPRA allorché menziona le *“specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle”*.

9. Forme di caccia

Si osserva che, ai sensi dell'art. 1, c. 5 della l.r. 17/2004, nel mese di gennaio possono essere disposte limitazioni alla caccia vagante e all'uso del cane, limitazioni che, nel caso dei cani da seguita, possono essere previste a decorrere sin dall'8 dicembre, pertanto in netto anticipo rispetto al mese di gennaio. Tali limitazioni, in diversa misura, da anni trovano attuazione in tutti gli ATC lombardi, indirizzo confermato anche per la stagione venatoria 2025/26, pertanto indipendentemente dal riscontro alle affermazioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo “Forme di caccia” di cui all'allegato I al parere ISPRA, le quali appaiono assunti di principio senza un diretto riferimento alla complessa realtà del territorio regionale. Si evidenzia infatti che, per il mese di gennaio 2026, nel territorio regionale a caccia programmata incluso negli ATC, le limitazioni di cui all'art. 1, comma 5 sopra menzionato, già vengono applicate imponendo per la caccia vagante distanze massime dai corsi d'acqua segnalati nel calendario stesso, oppure consentendo la caccia vagante anche al di là di tali distanze ma senza l'utilizzo del cane, o ancora disponendo che qualunque forma di caccia, compresa quella da appostamento, possa essere praticata solo entro le succitate fasce massime dai corsi d'acqua segnalati. Pertanto, il presupposto di cui al parere *“Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio...”*, errato nel caso della Lombardia, conduce inevitabilmente ISPRA a formulare considerazioni non adeguate alla realtà normativa e territoriale regionale. Nello specifico, negli allegati territoriali da 3 a 8 al presente provvedimento, per la caccia vagante negli ATC nel mese di gennaio 2026, si dispone che:

- nel territorio di Bergamo, a eccezione della caccia alla volpe e nella forma da appostamento temporaneo, è consentita esclusivamente lungo corsi d'acqua specificamente individuati nell'allegato territoriale, sino a 50 metri dal battente dell'onda;
- nel territorio di Brescia è consentita nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate e nei laghi e corsi d'acqua specificatamente individuati nell'allegato territoriale e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda;
- nel territorio di Pavia, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio di competenza della Struttura AFCP, fatte salve le seguenti limitazioni:
- nell'ATC n. 3 la caccia in forma vagante anche con l'utilizzo del cane è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 50 metri dal battente dell'acqua dei fiumi elencati nell'allegato

territoriale. Al di fuori di tali zone è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura regionale;

- nell'ATC n. 4, è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'acqua del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, quest'ultima limitatamente alla porzione di territorio a sud della via Emilia e ai soli giorni di sabato e domenica e la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura regionale;
- nell'ATC n. 5 sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate;
- nel territorio di Lodi, con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei corsi d'acqua specificamente individuati nell'allegato territoriale;
- nel territorio di Cremona, in tutti gli ATC, è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua specificatamente individuati nell'allegato territoriale, mentre oltre tale fascia nel mese di gennaio è consentita esclusivamente la caccia da appostamento temporaneo ai soli Corvidi nonché la caccia alla volpe nelle squadre organizzate;
- nel territorio di Mantova, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Tale disposizione è valevole anche per le ZPS;
- nel territorio di Varese, può essere esercitata anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, nelle fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi;
- nel territorio di Como nell'ATC Canturino, è vietato l'uso del cane per qualsiasi forma di caccia vagante, fatta eccezione per la caccia alla Volpe in battuta.

Come dimostrano gli esempi sopra riportati, la caccia vagante nel mese di gennaio 2026 non è consentita su tutto il territorio bensì è circoscritta dalle limitazioni territoriali imposte. Tali restrizioni territoriali, si ritengono rispondenti all'indirizzo limitativo espresso da ISPRA allorché indica che *“il protrarsi della caccia vagante **su tutto il territorio** nel mese di gennaio può essere all'origine di effetti negativi...”* Si evidenzia altresì che, ai sensi del r.r. n. 16/2003, nei CAC della Zona Alpi la caccia in forma vagante termina il 31 dicembre (mese nel quale è comunque consentita per un ridottissimo numero di specie, soprattutto di ungulati) e prosegue in gennaio nel solo comparto B di minor tutela, limitatamente alle specie Cinghiale e Volpe esercitata in squadre organizzate. L'intera Zona Alpi va pertanto esclusa a priori dalle indicazioni del parere ISPRA, che anche in questo caso si dimostra generico e indifferenziato rispetto alla molteplicità di territori, di situazioni e di norme cui è subordinata l'attività venatoria in Lombardia, oltre a fondarsi su di un presupposto errato (cioè, quello della caccia vagante in gennaio sull'intero territorio ovvero senza limitazioni). Vi è inoltre da osservare che anche il numero dei cacciatori attivi nel mese di gennaio negli ATC, si riduce proporzionalmente alla progressiva chiusura sin dal mese di dicembre della stagione venatoria per diverse specie cacciabili: la caccia alle specie di avifauna stanziale Starna e Pernice rossa, termina al più tardi l'8 dicembre 2025 (ove non prima, come disposto nell'allegato 2 “Disposizioni comuni”); ugualmente, la caccia alla Lepre comune termina al più tardi l'8 dicembre 2025, ove non sia disposta la sua chiusura anticipata (e comunque in Zona Alpi non può proseguire oltre il 30 novembre, come disposto dal r.r. 16/2003); al 31 dicembre 2025, termina la caccia alle altre due specie di mammiferi Minilepre e Coniglio selvatico; anche la caccia al Fagiano, che ha come data massima di chiusura il 31 gennaio 2026, potrebbe essere chiusa anticipatamente sulla base di quanto previsto dall'allegato 2 “Disposizioni comuni”. La caccia alla Quaglia, infine, anch'essa oggetto di prelievo in forma vagante, termina addirittura al 31 ottobre 2025. Questo significa che il prelievo venatorio della maggioranza delle specie selvatiche cacciate in forma vagante con l'ausilio di cani, termina al più tardi entro il mese di dicembre. Ne risulta pertanto inevitabilmente diminuito, in proporzione, il numero di cacciatori attivi sul territorio nel successivo mese di gennaio. Nelle disposizioni incluse nei singoli allegati territoriali, relative alle forme di caccia consentite secondo i periodi e i luoghi, si rinviene una

palese dimostrazione della molteplicità degli approcci gestionali per le medesime specie: molteplicità dipendente dalle caratteristiche peculiari dei territori dove avviene il prelievo venatorio, che non possono essere semplicisticamente assimilati in un indirizzo univoco.

10. Disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio 2025/26

Per quanto attiene alle considerazioni e indicazioni del parere ISPRA incluse nel paragrafo “Disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio 2025/26”, relativamente alla data di apertura della stagione venatoria alle specie **“Alzavola** *Anas crecca*, **Beccaccino** *Gallinago gallinago*, **Canapiglia** *Mareca strepera*, **Codone** *Anas acuta*, **Fischione** *Mareca penelope*, **Folaga** *Fulica atra*, **Frullino** *Lymnocyptes minimus*, **Gallinella d'acqua** *Gallinula chloropus*, **Germano reale** *Anas platyrhynchos*, **Marzaiola** *Spatula querquedula*, **Mestolone** *Spatula clypeata*, **Pavoncella** *Vanellus vanellus*, **Porciglione** *Rallus aquaticus*, **Beccaccia** *Scolopax rusticola*, **Cesena** *Turdus pilaris*, **Merlo** *Turdus merula*, **Tordo bottaccio** *Turdus philomelos* e **Tordo sassello** *Turdus iliacus*, **Coniglio selvatico** *Oryctolagus cuniculus*, **Lepre comune** *Lepus europaeus*, **Pernice rossa** *Alectoris rufa*, **Quaglia** *Coturnix coturnix*” si ritiene di aver già argomentato sufficientemente nella presente relazione, ove si è motivata in maniera generale e specie-specifica, per uccelli e mammiferi, la data di apertura generale della stagione venatoria al 21 settembre 2025, che pertanto include anche le specie ornitiche sopra menzionate.

In relazione al prelievo della **Beccaccia** *Scolopax rusticola* da appostamento fisso, non si condividono le considerazioni di ISPRA in merito alla non legittimità di questa metodologia di caccia per il prelievo della specie, che secondo il parere *“può essere effettuato solamente in caccia vagante e non da appostamento”*. La legge 157/92, art. 18, comma 8 in realtà dispone testualmente che *“Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino”*. Si evince dal dettato normativo che la specie non cacciabile da appostamento sotto qualsiasi forma (cioè, sia da appostamento fisso che da temporaneo) è il Beccaccino, mentre la Beccaccia non può essere cacciata alla “posta”, ovvero nella modalità della semplice attesa da parte del cacciatore che si posiziona lungo le traiettorie seguite dalla Beccaccia negli spostamenti a fini trofici da e per il bosco, che avvengono normalmente di primissimo mattino e all'imbrunire. La stessa duplicità lessicale utilizzata dalla norma “appostamento” per il Beccaccino, “posta” per la Beccaccia – lascia chiaramente intendere che si tratta di due forme di attività venatoria tra loro differenti e che, per la caccia alla Beccaccia, il divieto riguarda la sola posta e non anche l'appostamento.

In relazione ai periodi di prelievo del **Colombaccio** *Columba palumbus* si ritiene di non argomentare, in quanto si aderisce a quanto espresso da ISPRA nel parere, di seguito riportato per completezza:

“Colombaccio: ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 157/1992 il prelievo venatorio del colombaccio è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, come peraltro indicato da codesta Amministrazione nella proposta di calendario. D'altra parte, non si ritiene condivisibile la possibilità di anticipare la stagione di caccia per questa specie al 1° settembre. Infatti, il KCD per l'Italia indica un esteso periodo di nidificazione, compreso tra la prima decade di aprile e la terza decade di ottobre, per cui in linea generale, la caccia nei confronti di questa specie dovrebbe avvenire solo a partire dall'inizio di novembre. Tuttavia, si ritiene ammissibile il prelievo venatorio dalla terza domenica di settembre e in ottobre per le seguenti circostanze:

- *il colombaccio presenta uno stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale; in particolare, questa specie sta ampliando il suo areale riproduttivo in tutto il Paese, andando incontro ad un forte incremento numerico, come è dimostrato anche dai dati raccolti dalla Regione Lombardia;*
- *i movimenti migratori post-riproduttivi in Italia cominciano orientativamente a fine settembre e si protraggono sino all'inizio di dicembre, con picco in ottobre; tale circostanza fa sì che la caccia in settembre e ottobre viene esercitata principalmente nei confronti di individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale;*

- un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza;
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” ammette la possibilità di consentire il prelievo nell’ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione.”

Tutte considerazioni e valutazioni sostanzialmente riprese dal CTFVN al punto 13 del proprio parere a condivisione di un periodo di caccia per la specie esteso dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, secondo il dettato normativo della legge 157/92.

11. Giornate aggiuntive per la caccia da appostamento fisso all’avifauna migratrice

ISPRA afferma: “Sulla base dell’entità dei prelievi effettuati nel corso delle passate stagioni venatorie nei diversi ambiti territoriali della Lombardia, si ritiene che le due giornate aggiuntive per la caccia all’avifauna migratrice da appostamento possano essere autorizzate per le strutture AFCP Monza e città metropolitana di Milano, Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi e Val Padana (Cremona e Mantova). Nel caso delle strutture AFCP di Bergamo e Brescia, l’entità dei prelievi di turdidi risulta particolarmente elevata e tale da sconsigliare l’incremento delle giornate di caccia per gli appostamenti fissi dedicati al prelievo di queste specie; viceversa, tale opportunità può essere concessa nel caso degli appostamenti per la caccia agli uccelli acquatici (anatidi e rallidi) e per la caccia al colombaccio. In base all’art. 18, comma 6, della legge 157/1992, le giornate aggiuntive di caccia possono essere autorizzate solamente per “l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria”; pertanto non dovrebbero essere consentite per la caccia ai corvidi. Per maggiori informazioni, si rimanda all’Allegato I.”

Sul tema, si prospettano i seguenti dati e considerazioni.

Premessa normativa

L’art. 18, comma 6 della legge 157/92, prevede: “6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le Regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.” La normativa regionale – l.r. 26/93, art. 40, comma 8 e l.r. 17/2004, art. 1, comma 6 – riprende tale previsione, disponendo la facoltà regionale di prevedere l’integrazione di giornate settimanali di caccia, limitatamente alla sola forma da appostamento fisso all’avifauna migratoria, nel periodo intercorrente tra l’1 ottobre e il 30 novembre di ogni stagione venatoria, con due giornate aggiuntive di caccia alla settimana, rispetto alle tre standard previste dalla legislazione vigente, fatti naturalmente salvi i martedì e i venerdì, giorni di silenzio venatorio. La norma regionale ha pertanto da molti anni circoscritto la facoltà di disporre le giornate integrative settimanali di caccia alla **sola forma di esercizio venatorio da appostamento fisso, allorché la norma statale dispone più genericamente “da appostamento”**. Questo significa che, in Lombardia, l’impatto generato dalla disposizione di giornate aggiuntive settimanali di caccia all’avifauna migratoria nella modalità da appostamento con uso di richiami vivi è **ulteriormente e precauzionalmente mitigato dall’esclusione da tale fruizione di coloro che praticano l’attività venatoria da appostamento temporaneo**, nella quale pure si possono impiegare richiami vivi come in quella da appostamento fisso, benché in numero inferiore rispetto a quanto consentito per quest’ultimo. I territori per i quali introdurre questa specifica integrazione del calendario venatorio, vengono stabiliti sulla base dell’interesse ad avvalersene manifestato dalle Consultazioni faunistico-venatorie territoriali (CFVT). Tali organismi, definiti dall’art. 16 della l.r. 26/93, vengono consultati allo scopo di raccogliervi i pareri e gli orientamenti rispetto alla definizione delle annuali disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, approvate dalla Giunta regionale, fra le quali rientra anche l’oggetto del presente documento.

L'interesse ad avvalersi delle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso è stato manifestato per la stagione venatoria 2025/26 dalle CFVT di tutti i territori provinciali di competenza regionale (a esclusione, pertanto, della sola Provincia di Sondrio), ovvero rispetto alla trascorsa stagione venatoria con l'aggiunta dei territori di Milano e Lodi. Vi è da rimarcare al proposito come in queste due province, la pratica della caccia da appostamento fisso è poco diffusa, come attestano i dati numerici delle autorizzazioni attive di cui alla successiva tabella 8. In buona sostanza, tutto il territorio regionale a caccia programmata è interessato in differente misura dalla caccia da appostamento fisso, con alcune distinzioni: le aree montane, sia alpine che appenniniche, vedono una particolare concentrazione degli appostamenti fissi ai Turdidi, mentre nelle aree pianeggianti si rinvencono soprattutto gli appostamenti fissi agli Anatidi e Alaudidi. Questo è un inquadramento per elementi prevalenti, poiché vi sono appostamenti fissi ai Turdidi anche in zone di pianura, così come sussistono appostamenti fissi agli acquatici anche al di fuori della pianura irrigua solcata dai principali corsi d'acqua della regione, come su alcuni grandi laghi prealpini, principalmente il Garda bresciano, il Lario ramo lecchese e il lago Maggiore sponda varesotta, nonché sul lago di Varese.

Obiettivo del presente paragrafo, è pertanto quello di indicare i criteri e i dati sulla cui base prevedere l'integrazione di giornate settimanali di caccia su tutti i territori interessati per le specie di avifauna migratoria principalmente oggetto di questa forma di caccia sul territorio regionale, ovvero le specie di migratori acquatici appartenenti alle famiglie Anatidi, Rallidi e Caradrìdi e le specie di migratori terrestri appartenenti alle famiglie Turdidi, Alaudidi e Columbidi, dando così attuazione al sopra citato disposto normativo.

Metodi

Al fine di valutare la possibilità di disporre le giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

1. Numero e trend dei cacciatori con la scelta dell'opzione di caccia in via esclusiva da appostamento fisso (opzione B), sui territori provinciali sopra citati, dalla stagione venatoria 2016/2017 alla stagione venatoria 2024/2025
2. Numero e trend delle autorizzazioni degli appostamenti fissi di caccia nei medesimi territori, nel periodo 2016/2024
3. Trend dei prelievi complessivi di avifauna migratoria conseguiti sul territorio regionale suddivisi per specie, dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2022/2023, in tutte le forme di caccia consentite (appostamento fisso e vagante, quest'ultima comprendente l'appostamento temporaneo)*;
4. Prelievi di avifauna migratoria realizzati per ciascuna specie conseguiti nella forma di caccia da appostamento fisso sui territori provinciali, suddivisi per decenni, nella stagione venatoria 2023/24
5. Prelievi di avifauna migratoria conseguiti sui territori provinciali, nella forma di caccia da appostamento fisso, suddivisi per settimana e, all'interno di ciascuna settimana, per singola giornata, incluse le giornate integrative autorizzate, nella stagione venatoria 2023/24. I prospetti per le stagioni venatorie dalla 2016/17 alla 2022/23, con sforzo di caccia su scala decadiale, settimanale e giornaliera, erano già stati forniti a ISPRA con le richieste di parere relative alle stagioni venatorie precedenti.

** Nota: in fase di richiesta di parere a ISPRA e al CTFVN per la s.v. 25/26, non è stato possibile aggiungere la tendenza dei prelievi complessivi di avifauna migratoria relativa alla stagione venatoria 23/24, poiché i tempi di spoglio e analisi dei dati dai tesserini venatori hanno imposto di restringere il campo ai prelievi di avifauna migratoria conseguiti nella stagione venatoria 23/24 nella sola forma di caccia da appostamento fisso. Solo per i territori di Cremona, Lodi, Monza è stato possibile procedere in tempo utile alla lettura e spoglio del 100% dei tesserini venatori; tuttavia, la parzialità del dato (3 province su 11) ha fatto ritenere non appropriato, in fase di richiesta di parere, aggiungere alle tabelle riepilogative questi dati, vista la limitatezza territoriale del riferimento.*

I dati di prelievo di cui ai punti 3 (fatta salva la stagione venatoria 23/24, come specificato allo stesso punto 3), 4 e 5, sono ricavati dalla lettura del 100% dei tesserini venatori regionali, che i cacciatori devono restituire alla Regione entro il 31 marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria ordinaria (31 gennaio). I dati relativi ai cacciatori che esercitano da appostamento fisso sono ricavati dai tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia, sui quali sono precisate le forme di caccia in via esclusiva e le specializzazioni prescelte. I dati relativi alle autorizzazioni degli appostamenti fissi in essere derivano dalle pratiche autorizzative esperite presso le strutture territoriali regionali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP).

La tendenza al decremento dei prelievi nell'arco temporale 2002/3-2023/24 per buona parte delle specie migratrici qui prese in esame, può presumibilmente ricondursi, almeno in parte, al trend al ribasso del numero dei cacciatori con la scelta della forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso e al trend analogo, benché più eterogeneo secondo i diversi territori, delle autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso rilasciate in ambito regionale, anch'esse in calo.

Le specie migratrici considerate:

in Lombardia sono cacciabili 45 specie omeoterme, di cui 35 specie di uccelli, fatte salve le sospensioni del prelievo venatorio che possono essere annualmente decretate per specie comprese nell'elenco di quelle cacciabili (come già accaduto per la Pavoncella, il Moriglione, la Moretta e la Tortora selvatica).

La fonte di dati più recente sullo stato di sicurezza delle specie ornitiche in Europa è il reporting sull'art. 12 della Direttiva Uccelli 2009/147 CE relativo alla verifica condotta con cadenza sessennale sulle specie ornitiche europee, *European Environment Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018* e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>).

Come noto, a livello nazionale e unionale è in corso la procedura per la definizione del reporting sul sessennio 2019-2024, la cui conclusione è prevista entro il 2025. Pertanto, a oggi, occorre fare ancora riferimento alle banche dati sopra citate relative al sessennio 2013-2018.

In tale reporting vengono trattate le 35 specie di uccelli cacciabili in Italia e in Lombardia. Di tali specie, **non sono oggetto** delle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso qui trattate:

- le specie per le quali la normativa regionale vigente, vieta il prelievo venatorio nella forma di caccia da appostamento fisso, ovvero le specie stanziali Fagiano di monte, Fagiano comune, Coturnice, Pernice bianca, Pernice rossa, Starna (prelievo da appostamento fisso vietato ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. gg) della l.r. 26/93), nonché il Beccaccino (prelievo da appostamento, sotto qualsiasi forma, vietato ai sensi dell'art. 18, c. 8 della l. 157/92);
- le specie migratrici non oggetto di caccia nelle forme da appostamento, ovvero il Frullino, la Quaglia, il Porciglione e la Beccaccia, in quanto cacciate, pressoché esclusivamente, in forma vagante con l'uso del cane. Si dà tuttavia conto dell'andamento a livello regionale dei prelievi di queste specie migratrici nel periodo intercorrente fra le stagioni venatorie 2002/03 e 2023/24 (agli atti dei competenti uffici regionali).

Per quanto attiene alla Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), specie oggetto di Piano di gestione nazionale, cacciata prevalentemente da appostamento, si riporta l'andamento dei prelievi per completezza d'informazione: la specie viene tuttavia esclusa da quelle per le quali vengono proposte le giornate settimanali integrative di caccia, in quanto anche nella stagione venatoria 25/26, analogamente a quanto disposto per la precedente stagione, il suo prelievo venatorio sul territorio regionale verrà sospeso.

Allodola (*Alauda arvensis*) e Moriglione (*Aythya ferina*), specie anch'esse oggetto di Piani di gestione nazionali, benché analizzate, sono analogamente escluse da quelle per le quali si propongono le giornate settimanali integrative di caccia, viste le misure gestionali e le prescrizioni per l'attività venatoria di cui ai Piani medesimi.

Nello stesso modo, viene esclusa anche la Moretta (*Aythya fuligula*) in quanto oggetto di misure tecniche gestionali specifiche alle quali è subordinata la riattivazione del prelievo venatorio.

Nello storico dei prelievi di migratoria 2002/03-2023/24, agli atti dei competenti uffici regionali, viene mostrato l’andamento dei prelievi venatori, sia a livello regionale che scorporati per singola provincia, nel periodo intercorrente fra le stagioni venatorie 2002/03 e 2023/24, relativamente alle seguenti specie di avifauna (in ordine alfabetico): Allodola, Alzavola, Beccaccia, Beccaccino, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Combattente, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Moriglione, Moretta, Pavoncella, Quaglia, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Tortora selvatica. Si evidenzia l’anomalia rappresentata dai mesi di novembre/dicembre 2020, con la sostanziale impossibilità a esercitare l’attività venatoria a causa delle misure a contenimento del Covid-19 in zona rossa, che ha impattato in maniera significativa sugli esiti dei prelievi nel corso della stagione venatoria 2020/21, rendendoli di fatto non equiparabili agli altri all’interno della serie storica proposta. Rispetto alla lettura di tale serie storica, si precisa altresì quanto segue:

- a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, non è stato effettuato alcun prelievo di Combattente;
- nella stagione 2020/21, la caccia al Moriglione è stata sospesa in anticipo rispetto alla data prefissata, in attuazione di ordinanza del TAR Lombardia. Inoltre, nelle stagioni 2021/22 e 2022/23, la caccia alla specie è stata sospesa;
- la caccia alla Moretta è stata sospesa a partire dalla stagione 2020/21 fino alla stagione 2024/25;
- nella stagione 2020/21, la caccia alla Pavoncella è stata sospesa in anticipo rispetto alla data prefissata, in attuazione di ordinanza del TAR Lombardia. Inoltre, nelle stagioni 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, la caccia alla specie è stata sospesa;
- nella stagione 2021/22, la caccia alla Tortora selvatica, disposta ai sensi del Piano di gestione nazionale, è stata sospesa in anticipo in attuazione di ordinanza del TAR Lombardia, mentre nelle stagioni 2022/23 e 2024/25 è stata sospesa.

Dati di popolazione venatoria, delle autorizzazioni di appostamenti fissi e dei prelievi venatori da appostamento fisso:

in relazione ai territori provinciali (in ordine alfabetico) di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia e Varese, per i quali si prevede di disporre le giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso, vengono forniti i seguenti, ulteriori dati:

- popolazione venatoria: numero e trend dei cacciatori residenti in Lombardia con la scelta della forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso, dalla stagione venatoria 2016/2017 alla stagione venatoria 2024/2025 (tab. 9) “Numero dei cacciatori con scelta opzione in via esclusiva da appostamento fisso in Lombardia dalla s.v. 2016/17 alla s.v. 2024/25”);
- prelievi di avifauna migratoria realizzati per ciascuna specie conseguiti nella forma di caccia da appostamento fisso, suddivisi per decadi, per settimana e per singola giornata, incluse le giornate integrative autorizzate, nella stagione venatoria 2023/24 (per ogni provincia interessata, agli atti dei competenti uffici regionali);
- appostamenti fissi di caccia attivi e pertanto utilizzabili, dei quali si indicano il numero delle autorizzazioni e le loro variazioni quantitative sul periodo 2016/2024, nella seguente tabella 8:

TAB. 8 – Autorizzazioni appostamenti fissi attive in regione Lombardia periodo 2016/2024

AUTORIZZAZIONI APPOSTAMENTI FISSI ATTIVE IN REGIONE LOMBARDIA										TREND TOTALI 2016/24
PERIODO 2016/2024										
PROV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

BG	2.991 terra 5 acqua	2.985 terra 6 acqua	2.952 terra 6 acqua	2.950 terra 6 acqua	2.965 terra 7 acqua	2.979 terra 8 acqua	2.704 terra 8 acqua	2.375 terra 10 acqua	2.338 Terra 10 acqua	- 653 terrestri + 5 acquatici
BS	7.060 terra 60 acqua	7.111 terra 60 acqua	7.153 terra 60 acqua	7.185 terra 60 acqua	7.148 terra 60 acqua	7.186 terra 60 acqua	7.255 terra 60 acqua	6.934 terra 60 acqua	5.533 terra 60 acqua	- 1.527 terrestri
CO	Nd	Nd	457 terra 0 acqua	435 terra 0 acqua	428 terra 0 acqua	408 terra 0 acqua	381 terra 0 acqua	357 terra 0 acqua	292 terra 0 acqua	-165 terrestri
CR	250 terra 33 acqua	250 terra 33 acqua	250 terra 33 acqua	250 terra 33 acqua	250 terra 33 acqua	250 terra 33 acqua	250 terra 33 acqua	250 terra 33 acqua	246 terra 33 acqua	-4 terrestri
LC	492 terra 7 acqua	472 terra 7 acqua	494 terra 7 acqua	488 terra 7 acqua	471 terra 7 acqua	449 terra 5 acqua	406 terra 5 acqua	317 terra 6 acqua	305 terra 6 acqua	-187 terrestri -1 acquatici
LO	8 terra 7 acqua	8 terra 7 acqua	8 terra 7 acqua	8 terra 7 acqua	9 terra 7 acqua	8 terra 8 acqua	8 terra 8 acqua	3 terra 11 acqua	2 terra 9 acqua	-6 terrestri +2 acquatici
MI	47 terra 11 acqua	48 terra 11 acqua	51 terra 13 acqua	52 terra 13 acqua	52 terra 14 acqua	50 terra 14 acqua	49 terra 12 acqua	42 terra 7 acqua	26 terra 3 Acqua	-21 terrestri -8 acquatici
MN	188 terra 50 acqua	190 terra 52 acqua	187 terra 55 acqua	182 terra 56 acqua	179 terra 58 acqua	143 terra 91 acqua	178 terra 55 acqua	155 terra 54 acqua	134 terra 43 acqua	-54 terrestri -7 acquatici
MB	53 terra 0 acqua	55 terra 0 acqua	49 terra 0 acqua	52 terra 0 acqua	53 terra 0 acqua	52 terra 0 acqua	47 terra 0 acqua	40 terra 0 acqua	39 terra 0 acqua	-14 terrestri
PV	228 terra 107 acqua	227 terra 103 acqua	217 terra 94 acqua	223 terra 92 acqua	227 terra 90 acqua	228 terra 86 acqua	227 terra 86 acqua	224 terra 77 acqua	227 Terra 78 acqua	-1 terrestri -29 acquatici
VA	Nd terra 25 acqua	190 terra 25 acqua	197 terra 25 acqua	202 terra 25 acqua	217 terra 25 acqua	250 terra 27 acqua	174 terra 24 acqua	177 terra 21 acqua	165 terra 21 acqua	-25 terrestri -4 acquatici

Dai dati disponibili sul numero complessivo di autorizzazioni attive, ovvero di installazioni utilizzabili, nell'arco temporale 2016/2024, emergono le seguenti tendenze:

- **un decremento significativo**, soprattutto delle autorizzazioni di appostamento fisso per la caccia ai migratori terrestri, appare per i territori **di Lecco (-38%) e Como (-36%), nonché di Bergamo (-22%) e**

Brescia (-22%) e di Pavia, in quest'ultimo territorio relativamente agli appostamenti fissi agli acquatici che sono costantemente in calo, mentre quelli autorizzati ai migratori terrestri risultano sostanzialmente stabili. Il calo è più importante per gli appostamenti fissi su terraferma delle province di Lecco e Como, seguiti a ruota da quelli di Bergamo e Brescia: sul territorio di Como, gli appostamenti sono totalmente destinati alla caccia ai migratori terrestri. Il decremento appare particolarmente vistoso a Lecco, soprattutto tra il 2022 e il 2023, e a Como tra il 2023 e 2024. Nella Bergamasca e nel Bresciano, il calo presenta oscillazioni ma appare sostanzialmente progressivo sull'intero arco temporale considerato in tabella

- nel caso della provincia di Mantova, si evidenziano un calo delle autorizzazioni di appostamenti fissi per la caccia ai migratori terrestri e un'oscillazione di quelle per appostamenti fissi destinati alla caccia agli acquatici
- una lieve flessione si manifesta sui territori di Monza, dove sono attivi esclusivamente appostamenti fissi per la caccia ai migratori terrestri, nonché di Varese per entrambe le tipologie di appostamenti fissi
- consistenti flessioni appaiono sul territorio di Milano, dove gli appostamenti attivi nel 2016, che erano comunque assai ridotti di numero, sul periodo considerato sono calati di più del 50% (quelli per la caccia agli acquatici sono diminuiti addirittura di 2/3)
- sul territorio di Brescia si manifesta una sostanziale stabilità per quanto attiene gli appostamenti fissi autorizzati per la caccia ai migratori acquatici
- per quanto riguarda il territorio di Cremona, il numero di autorizzazioni sul periodo considerato, si evidenzia pressoché invariato. In questa situazione, giova sottolineare che il 57% di appostamenti fissi autorizzati su terraferma, pari a 141 su di un totale di 246, riguarda la caccia al colombaccio. Si tratta di una peculiarità del territorio provinciale di Cremona, consolidatasi dal periodo ante-2016, ovvero da prima del passaggio delle funzioni in materia di caccia dalle Province a Regione Lombardia.

Va inoltre evidenziato che il calo significativo delle autorizzazioni di appostamenti fissi intercorso fra l'anno 2023 e l'anno 2024, soprattutto in provincia di Brescia, è stato dovuto all'istituzione del divieto di caccia entro i 1000 metri di distanza dai 42 valichi montani cui fa riferimento la sentenza del TAR Lombardia n. 482/2024.

Si ritiene opportuno sottolineare che in Lombardia, ai sensi della l.r. 26/93, le autorizzazioni di caccia da appostamento fisso hanno durata decennale (fatte salve revoche o rinunce in corso di validità dell'autorizzazione) e che un cacciatore con tale scelta della forma di caccia in via esclusiva, può essere intestatario di più di un'autorizzazione, quindi di più di un appostamento, sul territorio regionale. Ciò pertanto comporta che non tutti gli appostamenti fissi siano utilizzati con la medesima frequenza, ove l'autorizzazione faccia capo alla medesima persona fisica.

Per dare ulteriore contezza della notevole diminuzione delle autorizzazioni per appostamenti fissi e, dunque, di installazioni attive, sopravvenuta sul lungo periodo in territorio regionale, si prendano a riferimento le autorizzazioni rilasciate dalle Province lombarde nella stagione venatoria 1989/1990. Ai sensi della legge 157/92 e della l.r. 26/93, le autorizzazioni che vennero rilasciate in tale stagione venatoria, costituiscono infatti il tetto massimo, non oltrepassabile, delle autorizzazioni attivabili. Tuttavia, come da sotto riportato allegato B alla l.r. 26/93, intitolato "Autorizzazioni per appostamenti fissi rilasciate dalle province nella stagione venatoria 1989/90", il forte calo intercorso da allora al 2024 appare con evidenza, soprattutto confrontando tali numeri con quelli riportati nella precedente tabella 1: nella stagione 89/90, a livello di tutte le province lombarde, risultavano rilasciate complessivamente **n. 20.940 autorizzazioni**; al 31.12.24, risultavano attive **n. 9.570 autorizzazioni, ossia il 45,7% di quelle tutt'oggi attivabili in base alle norme citate** (non computando quelle della provincia di Sondrio, che non competono a Regione Lombardia e che in ogni caso risultano di ordine di grandezza di qualche decina di unità).

"ALLEGATO B (articolo 25 l.r. 26/93)

Autorizzazioni per appostamenti fissi rilasciate dalle province nella stagione venatoria 1989/90

- Bergamo n. 5.601
- Brescia n. 10.485
- Como n. 1.995
- Cremona n. 283
- Mantova n. 1.183
- Milano n. 240
- Pavia n. 455
- Sondrio n. 73
- Varese n. 625

I dati numerici concernenti le province di Bergamo, Como e Milano comprendono anche gli appostamenti fissi situati nel territorio delle costituenti province di Lecco e di Lodi."

Si è pertanto ben distanti dalla saturazione delle autorizzazioni di appostamenti fissi attive nella stagione venatoria 1989/90 e, in considerazione delle evidenti tendenze di popolazione venatoria e di appostamenti fissi in attività, si ritiene che tale forbice si allargherà ulteriormente.

È altrettanto chiara la tendenza alla diminuzione dei cacciatori con la scelta della forma di caccia in via esclusiva B (da appostamento fisso), nel periodo compreso fra la stagione venatoria 2016/17 e la stagione venatoria 2024/25, come dettagliata nella seguente tabella:

TAB. 9 – Numero dei cacciatori con scelta opzione in via esclusiva da appostamento fisso in Lombardia dalla s.v. 2016/17 alla s.v. 2024/25

Numero dei cacciatori con scelta opzione di caccia in via esclusiva B (da appostamento fisso) in Lombardia										
PROVINCIA	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	Calo percentuale 2016/2017 - 2024/2025
LECCO	435	434	376	380	390	365	363	329	314	27,82%
MONZA E BRIANZA	29	25	23	22	24	22	19	26	15	48,28%
VARESE	206	194	183	168	175	168	171	139	144	30,10%
COMO	270	271	263	256	243	226	216	183	193	28,52%
MANTOVA	144	120	124	123	110	106	90	100	82	43,06%
CREMONA	40	40	36	40	36	36	36	35	34	15,00%
PAVIA	75	64	56	62	61	65	79	63	70	6,67%
BERGAMO	3.420	3.155	3.144	3.085	3.001	2.913	2.793	2.731	2.554	25,32%
BRESCIA	7.049	6.826	6.330	6.114	6.142	5.969	5.772	5.357	5.247	25,56%
LODI	4	4	2	2	2	3	4	4	4	0,00%
MILANO	61	72	65	57	46	42	46	45	38	37,70%
TOTALI	11.733	11.205	10.602	10.309	10.230	9.915	9.589	9.012	8.695	25,89%

La diminuzione di cui alla tabella sovrastante, è allineata con il calo della popolazione venatoria regionale in generale, come attestato dalla successiva tabella 10 relativa al rilascio dei tesserini venatori regionali ai cacciatori residenti in Lombardia:

TAB. 10 – Tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia nel periodo 2011/2024

Tesserini Venatori Rilasciati da Regione Lombardia nel Periodo 2011/2024															DIMINUIZIONE PERCENTUALE DAL 2011 AL 2024
PROVINCIA/ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
BERGAMO	11.809	11.655	12.677	12.262	11.818	11.349	11.185	9.906	9.534	8.950	8.817	8.435	8.403	8.073	31,6%
BRESCIA	28.263	26.815	26.043	24.735	23.481	23.194	22.618	21.885	20.579	19.470	19.313	18.646	18.374	18.030	36,2%
COMO	3.545	3.495	3.624	3.519	3.367	3.104	2.977	2.986	2.900	2.733	2.782	2.679	2.707	2.668	24,7%
CREMONA	4.503	3.867	4.255	4.310	4.377	4.462	3.687	3.561	3.317	2.819	2.879	2.698	2.669	2.515	44,1%
LECCO	2.644	2.709	2.660	2.544	2.409	2.372	2.336	2.272	2.130	2.079	1.988	1.920	1.890	1.896	28,3%
LODI	2.914	2.867	1.606	1.527	1.479	1.416	1.385	1.327	1.267	1.111	1.147	1.088	1.103	1.074	63,1%
MANTOVA	4.447	4.335	4.268	4.110	3.930	3.829	3.740	3.598	3.455	3.183	3.144	2.970	2.910	2.753	38,1%
MILANO	7.252	7.291	7.497	7.137	6.837	6.569	6.281	5.989	5.663	4.796	4.991	4.758	4.636	4.429	38,9%
MONZA-BRIANZA	1.734	1.855	2.112	2.028	1.955	1.875	1.832	1.745	1.652	1.514	1.437	1.345	1.317	1.227	29,2%
PAVIA	6.056	5.703	5.275	5.026	4.993	4.795	4.567	4.477	3.968	3.637	3.694	3.466	3.581	3.237	46,5%
SONDRIO	2.078	2.029	2.024	2.010	1.884	1.969	2.004	1.939	1.890	2.147	2.116	2.023	2.014	2.000	3,8%
VARESE	3.063	3.468	3.850	3.326	3.348	3.241	3.010	2.471	2.702	2.186	2.467	2.430	2.067	2.393	21,9%
TOTALE	78.308	76.089	75.891	72.534	69.878	68.175	65.622	62.156	59.057	54.625	54.775	52.458	51.671	50.295	35,8%
NOTA: sul periodo di 14 anni considerato, si evidenzia un calo complessivo dei tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia, da 78.308 nel 2011 a 50.295 nel 2024, ovvero - 28.013 tesserini, corrispondenti a un calo percentuale del - 35,8%															

Si osserva con immediatezza una costante diminuzione dei tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia nel periodo 2011/2024, con un calo complessivo di 28.013 tesserini, pari a una flessione del 35,8% e una lieve inversione di tendenza solo nel 2021, con 150 tesserini venatori rilasciati in più sul 2020 (anno di maggior incidenza della pandemia da Covid-19). Questo dato conferma l'allineamento della tendenza al decremento dei cacciatori con scelta di caccia da appostamento fisso con la diminuzione complessiva della popolazione venatoria totale regionale; inoltre, per il fatto che in quest'ultima sono inclusi pure i cacciatori che esercitano l'attività da appostamento temporaneo all'avifauna migratoria, è desumibile che il prelievo di avifauna migratoria in generale diminuzione vada ricondotto anche al calo dei praticanti, sia di quelli specializzati che di quelli generici.

Preso atto di tale quadro d'insieme, il parere ISPRA non rileva criticità nella concessione delle due giornate settimanali aggiuntive di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratrice, che ritiene *“possano essere autorizzate per le strutture AFCP Monza e città metropolitana di Milano (solo Monza), Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Val Padana (Cremona e Mantova)”*. Nel caso delle strutture AFCP di Bergamo e Brescia, esprime identico indirizzo favorevole *“nel caso degli appostamenti per la caccia agli uccelli acquatici (anatidi e rallidi) e per la caccia al colombaccio”*, mentre per i Turdidi ritiene di *“sconsigliare l'incremento delle giornate di caccia per gli appostamenti fissi dedicati al prelievo di queste specie”* poiché l'entità dei prelievi di Turdidi in questi due territori risulterebbe particolarmente elevata.

Questa valutazione di ISPRA rispetto alla caccia da appostamento fisso ai Turdidi nelle province di Brescia e Bergamo si discosta dai pareri resi fino alla stagione venatoria 2023/24 allorché, pur in presenza di prelievi delle stesse specie del tutto analoghi dal punto di vista quantitativo, non aveva mai sconsigliato l'incremento delle giornate di caccia da appostamento fisso, esprimendosi invece favorevolmente per una giornata aggiuntiva alla settimana in luogo di due.

Infatti, nei pareri ISPRA relativi alle stagioni venatorie a partire dalla stagione 2016/17, allorché Regione Lombardia ha cominciato a fornire analisi dei dati di prelievo incorporati per decade, settimana e singola giornata di caccia aggiuntiva effettuata, si legge testualmente:

- stagione venatoria 2016/17, parere prot. n. 54758 del 13.09.2016: per UTR Brescia *“questo Istituto ritiene che, per la stagione venatoria 2016/17, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per l'avifauna migratoria”*; per UTR Bergamo *“questo Istituto ritiene che per la stagione venatoria 2016/17, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per i Turdidi”*;
- stagione venatoria 2017/18, parere prot. n. 43477/T-A11 del 7.09.2017: per UTR Brescia *“questo Istituto ritiene che, per la stagione venatoria 2017/18, dovrebbe essere confermata la concessione di*

una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per l'avifauna migratoria"; per UTR Bergamo "questo Istituto ritiene che per la stagione venatoria 2017/18, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per i Turdidi";

- *stagione venatoria 2018/19, parere prot. n. 56411/T-A11 del 24.09.2018: per UTR Brescia "questo Istituto ritiene che, per la stagione venatoria 2018/19, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per l'avifauna migratoria"; per UTR Bergamo "questo Istituto ritiene che per la stagione venatoria 2018/19, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per i Turdidi";*
- *stagione venatoria 2019/20, parere prot. n. 53852/T-A11 del 17.09.2019: per UTR Brescia "questo Istituto ritiene che, per la stagione venatoria 2019/20, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per l'avifauna migratoria"; per UTR Bergamo "questo Istituto ritiene che per la stagione venatoria 2019/20, dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per i Turdidi";*
- *stagione venatoria 2020/21, parere prot. n. 39475 dell'1.09.2020: per UTR Brescia "può essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per l'avifauna migratoria"; per UTR Bergamo "dovrebbe essere confermata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per i Turdidi";*
- *stagione venatoria 2021/22, parere prot. n. 18063 del 12.04.21: per le strutture AFCP di Brescia e Bergamo "può essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2021 per l'avifauna migratoria cacciata da appostamento per territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia...";*
- *stagione venatoria 2022/23, parere prot. n. 17828/2022 del 31.03.22: per le strutture AFCP di Brescia e Bergamo "può essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2022 per l'avifauna migratoria cacciata da appostamento per territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia ...";*
- *stagione venatoria 2023/24, parere prot. n. 26164/2023 del 05.05.23: per le strutture AFCP di Brescia e Bergamo "può essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2023 per l'avifauna migratoria cacciata da appostamento per territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia..."*

Il cambio di orientamento di ISPRA, avvenuto a partire dalla trascorsa stagione venatoria 2024/25 con il relativo parere, appare tutt'oggi, come nel 2024, difficilmente spiegabile ove si valuti il continuo decremento degli appostamenti fissi attivi nei territori di Brescia e Bergamo dal 2016 al 2024 descritto nella precedente tabella 8, con cali sul periodo rispettivamente di -1.527 e di -653 appostamenti fissi su terraferma (categoria nella quale rientrano gli appostamenti ai Turdidi, specie di avifauna non acquatica), così come le diminuzioni numeriche e percentuali dei cacciatori con opzione da appostamento fisso verificatesi tra il 2016 e il 2024 sia a Bergamo (-22%) che a Brescia (-22%), descritte nella tabella 9. In sostanza, calano sia gli impianti dai quali queste specie di uccelli vengono soprattutto prelevate, che i cacciatori specializzati che attuano il prelievo venatorio di queste specie e, ciò nonostante, ISPRA sembra non tenere affatto in considerazione queste tendenze molto evidenti, le quali invece sono state tenute pienamente in conto dal TAR Lombardia, Sezione Seconda, nella già citata sentenza n. 02298/2024. In proposito, si rammenta, come in precedenza sottolineato, che un cacciatore con la scelta della forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso, può essere intestatario di più di un'autorizzazione, quindi di più di un appostamento, sul territorio regionale e ciò a rigor di logica significa che tali appostamenti, per quanto autorizzati, non saranno comunque tutti in effettivo e

contemporaneo funzionamento, data l'impossibilità per i titolari di essere fisicamente presenti in più di uno nella medesima giornata di caccia.

Conclusioni

A seguito di quanto argomentato, dei dati presentati e discussi e preso atto dei pareri espressi da Ispra e dal CTFVN, si ritiene pertanto possibile disporre **due giornate** integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 2025, per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP **Monza e Città metropolitana di Milano, Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi e Val Padana (Cremona e Mantova)** e per le seguenti specie di avifauna:

Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Tordo bottaccio e Tordo sassello.

Per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP di **Bergamo e di Brescia**, si ritiene possibile disporre giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 2025, come di seguito suddivise:

- **una giornata** settimanale integrativa di caccia per le specie **Cesena, Merlo, Tordo bottaccio e Tordo sassello**;
- **due giornate** settimanali integrative di caccia per le specie **Alzavola, Canapiglia, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola e Mestolone.**

12. Ungulati poligastrici

ISPRA afferma: *“I periodi di caccia indicati per gli ungulati poligastrici non appaiono coerenti con le caratteristiche eco-etologiche delle specie e con le indicazioni fornite dallo scrivente Istituto nel documento “Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi”. Si invita pertanto di adottare i seguenti periodi differenziati per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse.”*

Il parere rinvia ai contenuti del manuale ISPRA “Linee guida per la gestione di Cervidi e Bovidi”, pubblicato nel 2013. L'art. 40, c. 11 della l.r. 26/93, ha la propria base tecnica esattamente nei periodi di prelievo consigliati da tale manuale. Per la specie Capriolo, c'è corrispondenza delle date di apertura e di quelle di chiusura fra legge regionale e quanto indicato nel sopra citato manuale. Per le specie Camoscio, Cervo e Muflone, si osserva corrispondenza della data di apertura indicata nella legge regionale con quella di cui al sopra citato manuale; per quanto attiene la data di chiusura, c'è una differenza di 15 giorni in più nel disposto della l.r. 26/93. Per la specie Daino, infine, c'è esatta corrispondenza fra le date di apertura e di chiusura della caccia disposte dalla legge regionale e quanto indicato nel manuale ISPRA. Occorre per massima chiarezza precisare che la legge regionale indica il periodo massimo o “arco temporale massimo” all'interno del quale ciascuna specie di Cervide e Bovide può essere cacciata in selezione, non differenziando rispetto al sesso e alla classe di età degli animali: la suddivisione e diversificazione temporale del prelievo selettivo in relazione ai sessi e alle classi di età delle singole specie, indicati nelle tabelle accluse al parere e nel manuale citato, trovano costante attuazione nei singoli piani di prelievo approvati a livello territoriale per ciascuna specie di ungulato poligastrico, dopo preventivo parere ISPRA, risultando così del tutto conformi alle esigenze biologiche di ogni specie e al contesto ambientale, alpino o non alpino, in cui si svolge l'attività di selezione. In tal modo, **le linee-guida di cui al citato manuale, sono testualmente rispettate in sede di singoli atti di approvazione dei piani di prelievo in caccia di selezione.** La gestione faunistico-venatoria e il prelievo di Cervidi e Bovidi si svolge ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato “Ungulati e Galliformi alpini” alla deliberazione della quale la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale.

13. Cinghiale

ISPRA afferma: *“Considerato che l’area di presenza della peste suina africana (PSA) continua ad ampliarsi nel territorio di codesta regione, si evidenzia che il presente parere per la specie dovrà intendersi come esclusivamente riferito alla porzione di territorio regionale non ricadente nelle zone a “restrizione I e II”, così come definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/164 del 23 gennaio 2025 ed eventuale successive modifiche, e alla zona “CEV” così come definita dall’Ordinanza 5/2025 del Commissario Straordinario alla PSA.*

Il periodo di prelievo previsto per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata), indicato nel calendario proposto, appare coerente con il dettato normativo. Tuttavia, si evidenzia che tali forme di caccia non sono equivalenti alla caccia di selezione e che, pertanto, sono vietate in caso di “terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve” (art. 21, comma 1, lett. m della legge 157/1992).

In generale, si invita a valutare attentamente l’opportunità del ricorso a forme di caccia collettiva che utilizzano ausiliari della caccia in braccata nei territori limitrofi alla zone sottoposte a restrizioni o, se istituita, alla zona CEV, poiché come evidenziato da recenti analisi epidemiologiche dell’evoluzione della malattia nel nord dell’Italia, il virus può essere già presente e non rilevato anche a grandi distanze dai casi segnalati e, in questo caso, appare necessario evitare un ulteriore movimentazione dei cinghiali, in particolare se feriti, determinato dall’impiego di segugi.

In merito alla caccia di selezione, si evidenzia che eventuali periodi di attuazione diversi da quelli indicati nell’art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992, possono essere previsti, sentito lo scrivente Istituto, solo nell’ambito di specifici piani di prelievo, strutturati per classi di sesso ed età. Ciò in relazione a quanto previsto dal “Piano Straordinario delle catture abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA), 2023-2028” (art. 2, comma 2, della legge 29/2022), attuato attraverso i “Piani Regionali di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nella specie cinghiale (PRIU)”, modificato in funzione dei risultati conseguiti e dell’evoluzione della situazione epidemiologica.”

Per quanto riguarda il prelievo venatorio del Cinghiale, si ritiene di limitarsi a evidenziare che il medesimo, nelle forme consentite, è già disposto negli specifici atti citati in premessa alla deliberazione di Giunta regionale di cui il presente documento è un allegato parte integrante e sostanziale. In particolare, la gestione faunistico-venatoria del Cinghiale, vista la circolazione attiva del virus della PSA su parte del territorio regionale, fa oggi riferimento principalmente alle ordinanze contingibili e urgenti del Commissario straordinario alla PSA n. 5 del 2.10.2024 e del Presidente della Giunta regionale n. 230 del 23.09.2024, relative sia alle zone di restrizione I, II e III che al territorio indenne dal virus, nonché al PRIU 2024/2027 di Regione Lombardia citato da ISPRA, efficace sul territorio regionale indenne ovvero non compreso nelle zone di restrizione di cui sopra, né nelle zone CEV, individuate ai sensi della regolamentazione unionale di settore. Relativamente alla caccia collettiva, essa si svolge dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, ossia nel rispetto dell’arco temporale massimo di quattro mesi di cui all’art. 18, comma 1, lett. d) della legge 157/92, come ISPRA conferma nel parere. **Per quanto attiene alle limitazioni della caccia collettiva con cani da seguita nei territori limitrofi alle zone di restrizione e alla zona CEV, esse sono già disposte dalle ordinanze sopra citate proprio al fine di evitare di incrementare la mobilità dei cinghiali e il rischio di diffusione del virus.**

14. Fagiano di monte *Tetrao tetrix* e Coturnice *Alectoris graeca*

ISPRA afferma: *“L’inserimento di queste specie nell’elenco delle specie cacciabili nella stagione venatoria 2025/26 resta subordinato al ricevimento di informazioni che illustrino le attività intraprese da codesta Amministrazione per attuare le misure di tutela degli habitat previste dai rispettivi Piani di gestione approvati dalla Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, si evidenzia che il prelievo delle specie deve essere pianificato a livello di distretto di gestione e nel caso di piani di abbattimento estremamente ridotti (ad esempio inferiori alle 10 unità) si suggerisce*

di adottare metodi realmente in grado di evitare il superamento del tetto di abbattimenti (ad esempio assegnazione nominale dei capi da abbattere) o di valutare la possibilità di sospendere il prelievo della specie.”

La gestione faunistico-venatoria e il prelievo dei Galliformi alpini cacciabili in Lombardia, tra i quali il Fagiano di monte e la Coturnice, si svolge secondo le disposizioni di cui all'allegato “Ungulati e Galliformi alpini” alla deliberazione della quale la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale. Per Fagiano di monte e Coturnice, vigono altresì le disposizioni di cui ai rispettivi Piani di gestione nazionali. Per quanto attiene alle misure di miglioramento ambientale disposte per queste due specie dai relativi Piani di gestione, contrariamente a quanto affermato da ISPRA nel parere, esse sono state effettuate e comunicate al MITE (successivamente al MASE) con le seguenti note:

- prot. M1.2019.0049039 del 16.04.2019 avente a oggetto “Piani di gestione nazionale di Allodola e Coturnice – rendicontazione attività” relativa all’anno 2018 trasmessa al MATTM
- prot. M1.2020.0061738 del 17.03.2020 avente a oggetto “Piani di gestione nazionale di Allodola e Coturnice – rendicontazione attività” relativa all’anno 2019 trasmessa al MATTM
- in risposta al prot. ministeriale n. 0040405 e 0040446 del 19.04.2021, avente a oggetto “Piani di gestione nazionale della Allodola e della Coturnice e applicazione delle misure previste” relativa all’anno 2020 trasmessa al MITE
- prot. M1.2023.0024875 del 07.02.2023, avente a oggetto “Trasmissione dati Piano di Gestione Nazionale della Tortora selvatica, della Coturnice e dell’Allodola” relativa all’anno 2022 trasmessa al MITE
- prot. M1.2024.0043915 del 18.03.2024, avente a oggetto “Richiesta trasmissione della rendicontazione annuale relativa ai Piani di Gestione Nazionali della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), della Coturnice (*Alectoris graeca*), dell’Allodola (*Alauda arvensis*), del Moriglione (*Aythya ferina*) e del Gallo Forcello (*Lyrurus tetrix*) ed alle specie residenti Pernice Rossa (*Alectoris rufa*), della Starna (*Perdix perdix*), Gallo Cedrone (*Tetrao urogallus*) e del Francolino di Monte (*Bonasa bonasia*)” relativa all’anno 2023 trasmessa al MASE
- prot. M1.2025.0089977 del 28.05.2025, avente a oggetto “Trasmissione dati dei Piani di Gestione Nazionale di Moriglione, Tortora selvatica, Allodola, Coturnice e Fagiano di Monte”.

15. Valichi montani

ISPRA afferma: *“Nelle more che il Tribunale Amministrativo della Lombardia si pronunci su quali valichi montani debbano essere interdetti alla caccia ai sensi dell’art. 21, comma 3, della legge 157/1992, è opportuno che nel testo del calendario venatorio venga prevista la tutela dei 42 valichi attualmente identificati nello “Studio tecnico scientifico per la caratterizzazione dei valichi montani in Regione Lombardia” redatto dall’Università degli Studi dell’Insubria e dall’ERSAF”.*

Per quanto attiene ai valichi montani, l'allegato 2 “Disposizioni comuni” alla deliberazione di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale, **riporta uno specifico paragrafo che richiama il divieto di caccia entro i 1000 metri dai 475 valichi montani, indicati dalla sentenza del TAR Lombardia, Sezione Quarta, n. 1516 del 2.05.2025, attuato dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 854 del 20.05.2025 in ottemperanza della medesima sentenza, con un link tramite il quale è possibile visualizzare la collocazione cartografica degli stessi.**

16. Limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a base di piombo e (in allegato I al parere) superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia

ISPRA afferma: *“Innanzitutto si esprime apprezzamento per il fatto che codesta Amministrazione abbia richiamato nel testo del calendario venatorio il divieto di utilizzo e trasporto di munizioni contenenti piombo nelle*

zone umide; tuttavia, andrebbe specificato che tale divieto è esteso a tutte le zone umide aperte alla caccia, in base al regolamento UE 2021/57 della Commissione.

Per quanto concerne l'uso di tali munizioni sul restante territorio regionale, si ribadisce il consiglio di prevederne il superamento attraverso una serie di misure che vanno dalla sensibilizzazione dei cacciatori all'introduzione di restrizioni graduali, secondo quanto indicato dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA).

Le problematiche legate all'uso delle munizioni al piombo risultano particolarmente gravi sul territorio della Lombardia. Numerosi studi condotti da diversi gruppi di ricerca attivi in varie parti del mondo hanno dimostrato in modo inequivocabile come l'utilizzo di munizioni al piombo durante l'attività di caccia e controllo faunistico sia causa di avvelenamento (saturnismo) per molti uccelli da preda, incluse specie di elevato valore conservazionistico ed ecologico, come le aquile e gli avvoltoi. Nel corso dell'ultimo decennio, l'impatto delle munizioni al piombo sui grandi rapaci è stato confermato anche in ambito locale: su 45 aquile e avvoltoi rinvenuti morti o debilitati sul territorio della Lombardia e sottoposti ad analisi presso l'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna nell'ambito di una ricerca promossa da ERSAF-Parco Nazionale dello Stelvio e Provincia di Sondrio, 31 (68,9 %) sono risultati contaminati. Un'incidenza così elevata di casi è in grado di influenzare negativamente la dinamica di popolazione di queste specie, vanificando in larga misura le azioni messe in atto a vari livelli in Italia e all'estero per garantirne la conservazione. Inoltre, la contaminazione da piombo nei rapaci rappresenta un campanello d'allarme anche per la salute umana, dal momento che i frammenti di piombo contenuti nelle carni degli animali abbattuti durante l'attività venatoria costituiscono un fattore di rischio anche per i consumatori di selvaggina. Per un approfondimento sugli impatti determinati dal piombo nelle munizioni da caccia sulla fauna, sull'ambiente e sulla salute umana si rimanda all'Allegato I. D'altra parte, va rilevato come munizioni alternative per il prelievo degli ungulati siano disponibili da anni e come esse abbiano dato prova di essere paragonabili, se non migliori, rispetto alle munizioni al piombo. A questo riguardo sono significative le molte esperienze maturate non solo in Italia, ma anche nel contesto regionale; tra queste ultime, spicca quella del Parco Nazionale dello Stelvio che ha previsto l'utilizzo esclusivo di munizionamento privo di piombo per il controllo del cervo sia nei settori trentino e altoatesino, sia in quello gestito da codesta Regione. Per tali motivi, si ritiene che, a partire dalla prossima stagione venatoria, vadano adottate in Lombardia misure volte a limitare l'impiego dei proiettili in piombo, seguendo le indicazioni fornite dai professori e ricercatori delle università lombarde in un documento presentato al Convegno nazionale "Il peso del piombo", tenutosi a Bergamo il 2.12.2023. Tali indicazioni prevedono l'introduzione immediata del bando all'uso e alla detenzione del piombo per la caccia agli ungulati (cinghiale incluso) all'interno delle aree della Rete Natura 2000, da estendere, a partire dalla stagione 2025/26, a tutto il territorio regionale."

In relazione alle limitazioni nell'utilizzo del munizionamento in piombo, l'allegato 2 "Disposizioni comuni" riporta uno specifico paragrafo che rinvia a quanto previsto in merito dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione e dalla legge 157/92, norma sovraordinata alle disposizioni regionali, nella formulazione che segue:

Per quanto attiene le zone umide, sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500. In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#);
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere una diversa attività di tiro.

1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.

1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attività di tiro" si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia."

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, le zone umide sono quelle individuate ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, della legge 14.11.2024, n. 166.

In relazione al divieto di detenzione e utilizzo di munizionamento in piombo per la caccia agli Ungulati in tutti i siti della Rete Natura 2000 sul territorio regionale, vigono le prescrizioni di cui al decreto di Vinca del calendario venatorio regionale n. 7644/2025.

17. Influenza aviaria

ISPRa afferma: *"I ritrovamenti in Europa ed in Italia di uccelli selvatici risultati positivi al test dell'influenza aviaria, nella variante pericolosa per l'uomo (HPAI), ha portato il Ministero della Salute ad intensificare la sorveglianza sul territorio nazionale e ad adottare alcuni provvedimenti precauzionali. Tra questi vi è la regolamentazione dell'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi per la caccia agli uccelli acquatici e il divieto del "rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento e pronta caccia". Inoltre, nel mese di dicembre del 2024 è stato registrato un caso di positività per il virus HPAI in una volpe nella Provincia di Brescia. Pertanto, nel calendario venatorio regionale andrebbero riportate le seguenti disposizioni fornite dal Ministero della Salute al fine di garantire la sicurezza del cacciatore e limitare la diffusione del virus.*

Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
- b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;
- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);

d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;

e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n. 56437 del'8/12/2021;

f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.

I cacciatori devono collaborare con i servizi veterinari delle AUSL per la sorveglianza nei confronti di HPAI mettendo a disposizione gli animali che sono stati abbattuti in caccia per l'esecuzione dei prelievi necessari.

Pur ritenendo che queste indicazioni siano di pertinenza marginale del calendario venatorio, poiché non trattano di gestione faunistico-venatoria bensì di misure e interventi di natura sanitaria veterinaria, dato atto della loro utilità a fini informativi, si ritiene di inserirle nell'allegato 2 "Disposizioni comuni" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si rinvia inoltre alla strategia a contrasto della IA disposta dagli specifici atti vigenti a livello nazionale e regionale, in particolare al Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute n.0020885-01/09/2022-DGSAF-MDS-P "Misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria" e al "Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'Influenza aviaria" adottato con DGR n. 3333 del 06.07.2020. Per quanto attiene alle norme di comportamento, sin dal 2021/2022 è stata redatta dall'IZSLER – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna una brochure dal titolo "Influenza Aviaria – Sorveglianza attiva nell'avifauna selvatica", rivolta e distribuita ai cacciatori, con particolare attenzione per i proprietari e detentori di richiami vivi di Anseriformi e Caradriformi, pubblicata sul sito di Regione Lombardia.

18. Peste Suina Africana (PSA)

ISPRA afferma in allegato I al parere: *"Considerata la gravissima situazione epidemiologica attuale, che vede la PSA espandersi sul territorio italiano e in particolare su quello lombardo, si raccomanda di porre in essere le seguenti azioni:*

1) intensificare la ricerca attiva delle carcasse, ricorrendo anche a detection dog abilitati;

2) prescrivere che ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale o predazione) ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Corpo forestale provinciale, servizi veterinari delle ASL localmente competenti). La segnalazione va fatta anche in caso di carcasse in cattivo stato di conservazione o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite, rendendo quindi possibile una diagnosi di laboratorio;

3) diffondere avvisi, in particolare nelle aree turistiche, affinché l'obbligo di segnalazione delle carcasse di cinghiali sia noto al pubblico."

Si ritiene che queste indicazioni siano integralmente pertinenti alla strategia regionale a contrasto della PSA disposta dagli specifici atti già citati nel par. 13 relativo al Cinghiale e che pertanto non siano di pertinenza del calendario venatorio, non trattando di gestione faunistico-venatoria bensì di misure e interventi di natura sanitaria veterinaria.

19. Piani di gestione nazionali per gli Uccelli

ISPRA afferma in allegato I al parere: *"Piani di gestione nazionali approvati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per coturnice Alectoris graeca,*

fagiano di monte Lyrurus tetrix, allodola Alauda arvensis, tortora selvatica Streptopelia turtur e moriglione Aythya ferina prevedono azioni per la salvaguardia e l'ampliamento degli habitat delle specie target. Dal momento che tali azioni rivestono notevole importanza non solo per migliorare lo stato di conservazione delle specie, ma anche ai fini di garantirne la cacciabilità, si invita codesta Amministrazione a darne piena attuazione."

Le azioni e misure gestionali delle specie selvatiche per le quali vigono Piani di gestione nazionali, relative alla salvaguardia e ampliamento degli habitat delle specie target, sono disposte nei provvedimenti regionali adeguati e pertinenti, tra i quali non rientrano le disposizioni per la stagione venatoria 2025/26 di cui alla deliberazione della quale la presente relazione è parte integrante e sostanziale.

20. Segnalazione a ISPRA di uccelli inanellati

ISPRA afferma: *"Si invita ad aggiungere nel testo del calendario venatorio che è fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA (scrivendo una email a recoveries@isprambiente.it) oppure al competente ATC che trasmetterà tale informazione all'Istituto."*

Si concorda e pertanto si integra il periodo di cui sopra nell'allegato 2 "Disposizioni comuni", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

21. Posticipo della chiusura della stagione venatoria al 9 febbraio nella provincia di Pavia per alcune specie di avifauna ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L. 157/92

"(.....) Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si esprime parere sfavorevole al prolungamento della caccia per queste specie (Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Ghiandaia, ndr) nella prima decade di febbraio".

Ci si uniforma al parere di ISPRA rispetto alla fattispecie, dato atto dell'obbligo per le Regioni ai sensi del disposto dell'art. 18, comma 2 della legge 157/92.

DATI DI POPOLAZIONE VENATORIA A LIVELLO REGIONALE

Si riporta a seguire una serie di dati relativi all'evoluzione della popolazione venatoria sul territorio regionale, indicatore estremamente utile per una valutazione più adeguata e completa, nonché commisurata alla realtà gestionale regionale, degli impatti della caccia sulla conservazione delle specie selvatiche.

TAB. 11A – Cacciatori residenti in Lombardia suddivisi per scelta in via esclusiva A e con caccia solo fuori Regione e/o in istituti privati – s.v. 2021/22

STAGIONE VENATORIA 2021/22		
PROVINCIA	scelta della forma di caccia in via esclusiva A “vagante in Zona Alpi”;	caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati
BERGAMO	2.544	276
BRESCIA	3.657	228
COMO	1.481	204
CREMONA	4	180
LECCO	862	77
LODI	1	110
MANTOVA	2	81
MILANO	47	1.237
MONZA	38	278
PAVIA	1	346
VARESE	77	291
TOTALE	8.714	3.308

TAB. 11B – Cacciatori residenti in Lombardia suddivisi per scelta in via esclusiva A e con caccia solo fuori Regione e/o in istituti privati – s.v. 2022/23

STAGIONE VENATORIA 2022/23		
PROVINCIA	scelta della forma di caccia in via esclusiva A “vagante in Zona Alpi”;	caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati
BERGAMO	2.459	294
BRESCIA	3.624	381
COMO	1.461	206
CREMONA	6	231
LECCO	853	70
LODI	1	109
MANTOVA	2	108
MILANO	48	1.171
MONZA	37	275
PAVIA	1	342
VARESE	123	293
TOTALE	8.615	3.480

TAB. 11C – Cacciatori residenti in Lombardia suddivisi per scelta in via esclusiva A e con caccia solo fuori Regione e/o in istituti privati – s.v. 2023/24

STAGIONE VENATORIA 2023/24		
PROVINCIA	scelta della forma di caccia in via esclusiva A “vagante in Zona Alpi”;	caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli istituti venatori privati
BERGAMO	2.622	89
BRESCIA	3.689	224
COMO	1.496	98
CREMONA	6	94
LECCO	867	60
LODI	1	64
MANTOVA	3	110
MILANO	55	1.166
MONZA	35	291
PAVIA	1	353
VARESE	125	288
TOTALE	8.900	2.837

TAB. 11D – Cacciatori residenti in Lombardia suddivisi per scelta in via esclusiva A e con caccia solo fuori Regione e/o in istituti privati – s.v. 2024/25

STAGIONE VENATORIA 2024/2025		
PROVINCIA	scelta della forma di caccia in via esclusiva A "vagante in Zona Alpi"	caccia solo fuori Regione Lombardia e/o solo negli Istituti venatori privati
BERGAMO	2.697	289
BRESCIA	3.968	337
COMO	1.519	192
CREMONA	4	173
LECCO	990	70
LODI	1	106
MANTOVA	3	85
MILANO	168	1.131
MONZA	49	274
PAVIA	20	265
VARESE	183	300
TOTALE	9.602	3.222

Le quattro tabelle sopra riportate, consentono di evidenziare come i cacciatori con scelta della forma di caccia in via esclusiva A (vagante in Zona Alpi) non incidono sul prelievo di alcuna specie selvatica nella caccia vagante sul territorio a caccia programmata al di fuori della Zona Alpi, cioè negli ATC, in quanto si tratta di scelte della forma di caccia in via esclusiva che si elidono a vicenda, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali. Analogamente, i cacciatori con scelta della forma di caccia in via esclusiva B (appostamento fisso), il cui trend è riportato nella tabella 9 del par. 10 della presente Relazione tecnica, non incidono nella caccia vagante sul

territorio a caccia programmata sia in Zona Alpi (CAC), che al di fuori di essa (ATC), in quanto trattasi di forma di caccia in via esclusiva che esclude le altre possibilità; né questi cacciatori da appostamento fisso incidono sul prelievo di fauna stanziale poiché, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. gg) della l.r. 26/93, il prelievo delle specie stanziali da appostamento fisso è vietato. Infine, i cacciatori praticanti l'attività venatoria esclusivamente fuori Regione Lombardia non esercitano alcun impatto sulla fauna selvatica stanziale e migratoria presente sul territorio regionale e coloro che esercitano l'attività esclusivamente negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie), prelevano in larga maggioranza specie stanziali immesse dai concessionari di tali aziende in quanto istituti venatori privati. Pertanto, i semplici dati dei tesserini venatori rilasciati complessivamente da Regione Lombardia, piuttosto che quelli degli iscritti agli ATC e ai CAC, senza valutare le "sottocategorie" di cui alle tre tabelle precedenti, non danno completamente conto delle eterogeneità di impatti che realmente si verificano nei differenti territori a caccia programmata nonché sulle diverse specie di fauna selvatica, che siano stanziali o migratrici, legate ad habitat montani oppure planiziali, cacciate in forma vagante oppure da appostamento.

Dalle tabelle che seguono, si evince comunque come la generale tendenza della pressione venatoria sul territorio regionale a caccia programmata sia di un calo significativo, sia per la diminuzione dei praticanti residenti in Lombardia, che per la flessione degli iscritti agli Ambiti territoriali e ai Comprensori alpini di caccia, tra i quali rientrano anche cacciatori residenti fuori regione.

TAB. 12 – Tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia nel periodo 2011/2024

PROVINCIA/ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BERGAMO	11.809	11.655	12.677	12.262	11.818	11.349	11.185	9.906	9.534	8.950	8.817	8.435	8.403	8.073
BRESCIA	28.263	26.815	26.043	24.735	23.481	23.194	22.618	21.885	20.579	19.470	19.313	18.646	18.374	18.030
COMO	3.545	3.495	3.624	3.519	3.367	3.104	2.977	2.986	2.900	2.733	2.782	2.679	2.707	2.668
CREMONA	4.503	3.867	4.255	4.310	4.377	4.462	3.687	3.561	3.317	2.819	2.879	2.698	2.669	2.515
LECCO	2.644	2.709	2.660	2.544	2.409	2.372	2.336	2.272	2.130	2.079	1.988	1.920	1.901	1.896
LODI	2.914	2.867	1.606	1.527	1.479	1.416	1.385	1.327	1.267	1.111	1.147	1.088	1.103	1.074
MANTOVA	4.447	4.335	4.268	4.110	3.930	3.829	3.740	3.598	3.455	3.183	3.144	2.970	2.910	2.753
MILANO	7.252	7.291	7.497	7.137	6.837	6.569	6.281	5.989	5.663	4.796	4.991	4.758	4.635	4.429
MONZA-BRIANZA	1.734	1.855	2.112	2.028	1.955	1.875	1.832	1.745	1.652	1.514	1.437	1.345	1.317	1.227
PAVIA	6.056	5.703	5.275	5.026	4.993	4.795	4.567	4.477	3.968	3.637	3.694	3.466	3.530	3.237
SONDRIO	2.078	2.029	2.024	2.010	1.884	1.969	2.004	1.939	1.890	2.147	2.116	2.023	2.014	2.000
VARESE	3.063	3.468	3.850	3.326	3.348	3.241	3.010	2.471	2.702	2.186	2.467	2.430	2.067	2.393
TOTALE	78.308	76.089	75.891	72.534	69.878	68.175	65.622	62.156	59.057	54.625	54.775	52.458	51.630	50.295

Si osserva con immediatezza una costante diminuzione dei tesserini venatori rilasciati da Regione Lombardia nel periodo 2011/2024, con un calo complessivo di 28.013 tesserini, pari a una flessione del 35,7% e una lieve inversione di tendenza solo nel 2021, con 150 tesserini venatori rilasciati in più sul 2020 (anno di maggior incidenza della pandemia da Covid-19).

TAB. 13 - Cacciatori iscritti ad ATC/CAC regionali dalla s.v. 2018/2019 alla s.v. 2024/25

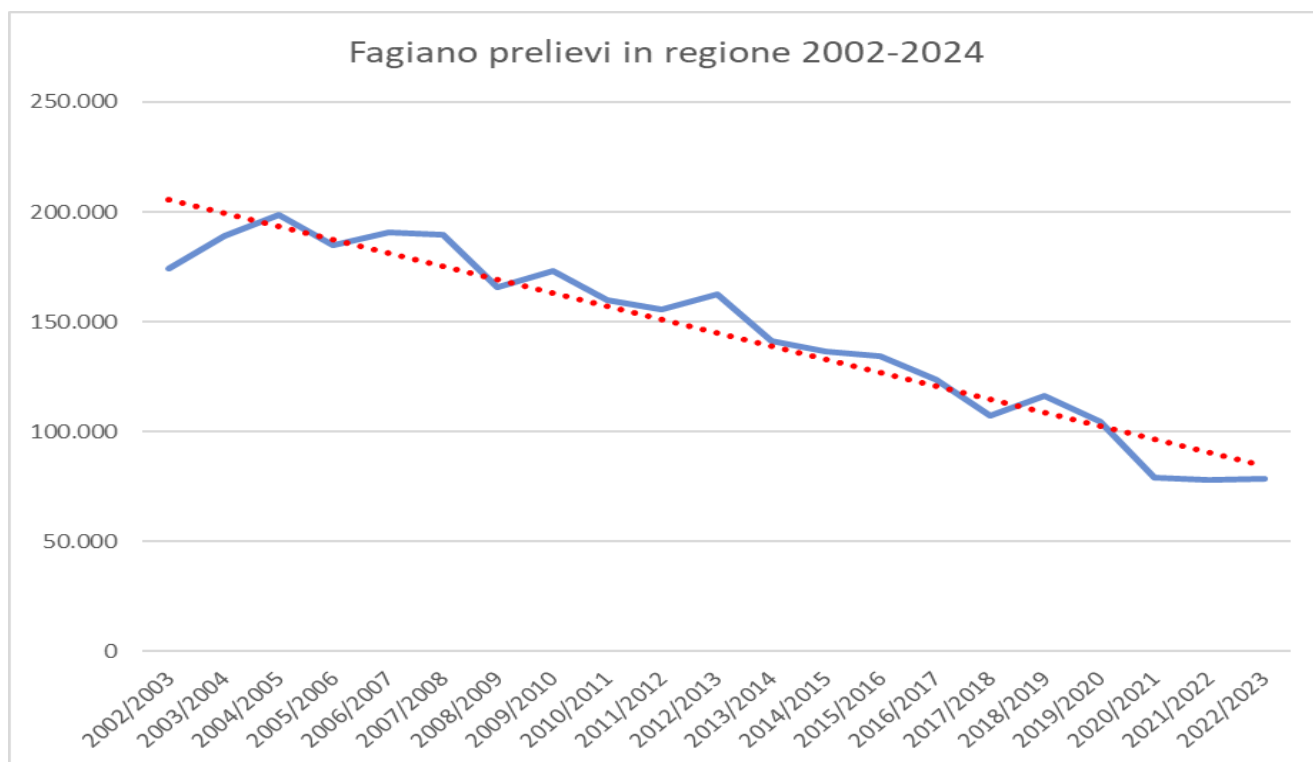
PROVINCIA	ATC/CAC	TOTALE ISCRIZIONI						
		2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
BERGAMO	ATC Pianura Bergamasca	3.087	2.979	2.724	2.529	2.388	2.346	2.188
BERGAMO	CAC Valle Brembana	1.009	972	959	956	936	961	885
BERGAMO	CAC Valle Seriana	405	394	374	370	353	394	394
BERGAMO	CAC Valle Borlezza	511	510	505	454	452	457	419
BERGAMO	CAC Valle di Scalve	152	156	157	145	140	148	141
BERGAMO	CAC Prealpi Bergamasche	3.745	3.641	3.450	3.356	3.312	3.326	3.031
BRESCIA	ATC Unico	13.780	13.301	12.607	12.147	11.657	11.376	10.781
BRESCIA	CAC 1 Ponte di Legno	272	262	250	246	260	254	248
BRESCIA	CAC 2 Edolo	302	298	288	272	301	295	330
BRESCIA	CAC 3 Media Valle Camonica	503	484	468	457	471	470	422
BRESCIA	CAC 4 Bassa Valle Camonica	939	895	864	829	838	818	810
BRESCIA	CAC 5 Sebino	561	547	512	499	511	472	483
BRESCIA	CAC 6 Val Trompia	1.532	1.501	1.442	1.433	1.422	1.408	1.359
BRESCIA	CAC 7 Val Sabbia	1.666	1.562	1.544	1.547	1.564	1.547	1.560
BRESCIA	CAC 8 Alto Garda	634	618	593	575	593	560	545
COMO	ATC Canturino	477	466	427	387	362	368	349
COMO	ATC Olgiatese	486	501	528	506	493	654	502
COMO	CAC Prealpi Comasche	485	463	430	422	410	422	398
COMO	CAC Alpi Comasche	697	690	652	616	659	646	626
COMO	CAC Penisola Lariana	681	680	647	754	737	737	701
CREMONA	ATC 1	703	726	742	741	761	784	739
CREMONA	ATC 2	713	745	687	688	731	724	732
CREMONA	ATC 3	817	848	907	842	837	785	706
CREMONA	ATC 4	538	559	533	545	495	460	460
CREMONA	ATC 5	795	807	782	726	704	677	676
CREMONA	ATC 6	959	937	928	944	908	935	908
CREMONA	ATC 7	1.019	1.026	1.032	1.023	1.033	1.037	1.026
LECCO	ATC Meratese	1.066	1.010	969	895	876	850	808
LECCO	CAC Alpi Lecchesi	406	391	384	360	366	367	346
LECCO	CAC Prealpi Lecchesi	610	622	598	570	565	540	528
LODI	ATC Laudense Nord	1.529	1.496	1.350	1.311	1.359	1.391	1.280
LODI	ATC Laudense Sud	1.087	810	811	752	716	761	720
MANTOVA	ATC 1	697	614	642	645	687	654	738
MANTOVA	ATC 2	548	549	542	542	533	553	541
MANTOVA	ATC 3	696	690	705	714	713	707	692
MANTOVA	ATC 4	780	787	780	770	780	807	787
MANTOVA	ATC 5	1.543	1.479	1.423	1.371	1.278	1.227	1.250
MANTOVA	ATC 6	918	907	932	914	930	958	938
MILANO	ATC Pianura Milanese	4.636	4.382	4.127	3.672	3.673	3.505	3.172
MILANO	ATC San Colombano	72	77	74	85	75	70	69
MONZA	ATC Brianteo	1.221	1.135	1.076	954	846	746	705
PAVIA	ATC 1 Lomellina Ovest	1.287	1.267	1.205	1.108	1.087	1.034	960
PAVIA	ATC 2 Lomellina Est	1.964	1.902	1.817	1.727	1.633	1.699	1.500
PAVIA	ATC 3 Pavese	1.913	1.828	1.739	1.723	1.695	1.489	1.209
PAVIA	ATC 4 Oltrepò Nord	2.107	2.147	2.011	1.917	1.867	1.775	1.424
PAVIA	ATC 5 Oltrepò Sud	1.567	1.630	1.652	1.683	1.600	1.504	1.215
PAVIA	ATC 6 ZPS Risaie della Lomellina	788	772	721	620	613	536	476
VARESE	ATC 1	998	1.026	1.000	1.053	1.163	591	992
VARESE	ATC 2	1.499	1.568	1.458	1.178	1.189	1.267	1.101
VARESE	CAC Nord Verbano	151	149	80	131	172	125	117
TOTALE ISCRITTI ATC/CAC Regione Lombardia		65.551	63.806	61.128	58.704	57.744	56.217	52.987

Si osserva pertanto una costante diminuzione dei cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali e ai Comprensori Alpini di Caccia regionali, ossia che esercitano l'attività venatoria sul territorio a caccia programmata, da 65.551 nel 2018 a 52.987 nel 2024. Si manifesta così un calo di 12.564 unità nel settennio 2018/2024, pari a una flessione percentuale del 19,1% sul periodo esaminato.

Per ottenere una conferma indiretta del calo della pressione venatoria sul territorio della Lombardia, è altresì utile esaminare il trend su scala regionale dei prelievi della cosiddetta "piccola selvaggina stanziale" nel periodo dalla stagione venatoria 2002/2003 alla stagione venatoria 2023/24, rappresentato nelle seguenti tabelle, che illustrano le tendenze relative al prelievo dei Galliformi stanziali Fagiano, Pernice rossa e Starna. Per quanto attiene agli analoghi dati relativi all'andamento dei prelievi di Minilepre, Lepre comune, Coniglio selvatico e Volpe, si vedano le specifiche trattazioni di cui alle pagg. 5 e 6/14-20 della presente relazione.

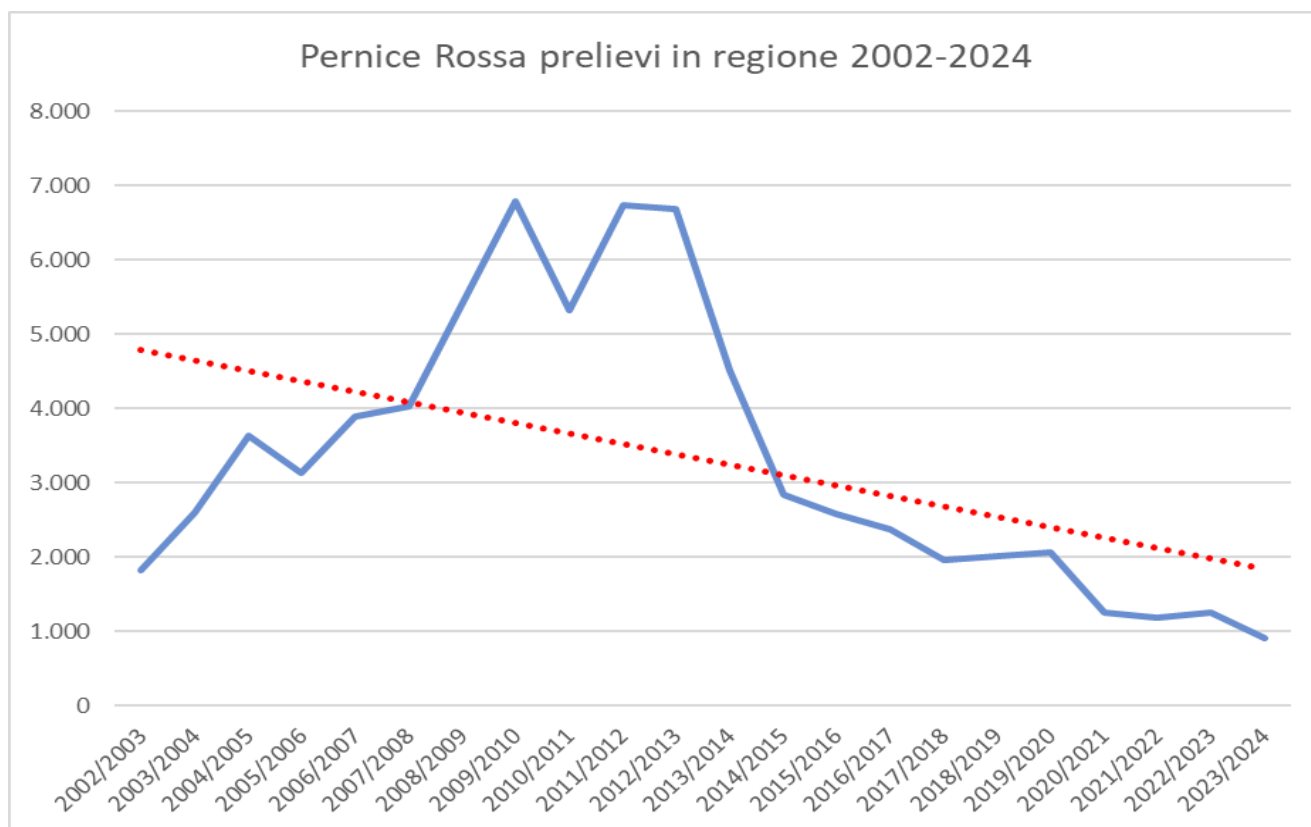
TAB. 14 - Andamento prelievi Fagiano in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	2002/2003	22.315	43.305	7.059	17.962	7.226	7.725	12.064	40.860	0	0	2.338	13.361	174.215
	2003/2004	28.943	57.766	7.762	20.157	6.955	445	12.135	40.515	0	0	2.505	12.173	189.356
	2004/2005	29.993	54.935	7.820	16.398	7.024	7.414	11.598	36.999	0	11.573	3.529	11.611	198.894
	2005/2006	18.003	55.152	6.615	16.648	5.616	3.929	14.674	33.713	0	16.748	3.298	10.190	184.586
	2006/2007	17.656	59.925	6.739	16.421	6.160	7.540	14.393	33.290	0	15.419	3.085	10.319	190.947
	2007/2008	17.797	57.340	7.113	18.821	6.379	7.492	15.164	32.435	0	16.213	0	10.946	189.700
	2008/2009	14.566	52.569	0	19.371	5.612	719	13.527	30.965	0	15.450	4.196	8.764	165.739
	2009/2010	13.917	51.530	8.769	17.265	5.859	5.874	12.983	22.873	5.438	15.850	3.879	8.693	172.930
	2010/2011	11.946	50.156	5.536	16.542	5.475	6.386	12.594	17.902	6.143	16.670	2.810	7.926	160.086
	2011/2012	13.383	48.192	5.697	18.812	5.372	6.824	12.744	18.520	5.785	11.441	0	8.688	155.458
	2012/2013	21.363	43.496	13.089	13.179	4.875	6.241	11.357	18.585	5.733	13.359	3.138	8.086	162.501
	2013/2014	19.712	37.250	5.529	13.027	7.545	5.868	9.730	15.853	5.622	10.440	2.544	8.062	141.182
	2014/2015	18.770	35.367	4.845	13.210	6.914	5.758	9.221	16.077	5.580	11.256	2.368	6.972	136.338
	2015/2016	20.000	35.707	5.523	13.191	6.454	6.181	9.379	15.101	5.216	10.400	2.353	4.872	134.377
	2016/2017	19.962	25.672	5.291	12.742	6.151	5.932	9.605	14.578	4.525	11.671	1.965	5.646	123.740
	2017/2018	14.829	24.347	4.741	9.535	5.414	5.515	7.001	12.974	3.624	9.758	2.382	7.013	107.133
	2018/2019	16.430	31.173	4.726	12.068	4.685	5.455	9.884	12.048	3.675	8.143	1.970	6.299	116.556
	2019/2020	16.073	27.943	4.197	10.402	4.585	4.515	8.677	11.493	2.573	6.469	1.862	6.022	104.811
	2020/2021	10.416	21.835	2.984	7.996	3.433	3.458	7.282	8.210	2.579	6.438	1.251	3.231	79.113
	2021/2022	9.918	21.602	2.806	8.124	3.556	2.656	6.227	9.707	2.698	5.492	1.606	3.875	78.267
	2022/2023	11.267	20.900	3.154	7.471	3.137	3.108	6.984	8.491	2.520	6.257	1.162	3.884	78.335
	2023/2024	8.648	12.597	2.421	7.203	2.906	3.193	5.263	7.839	2.195	4.960	1.359	3.431	62.015



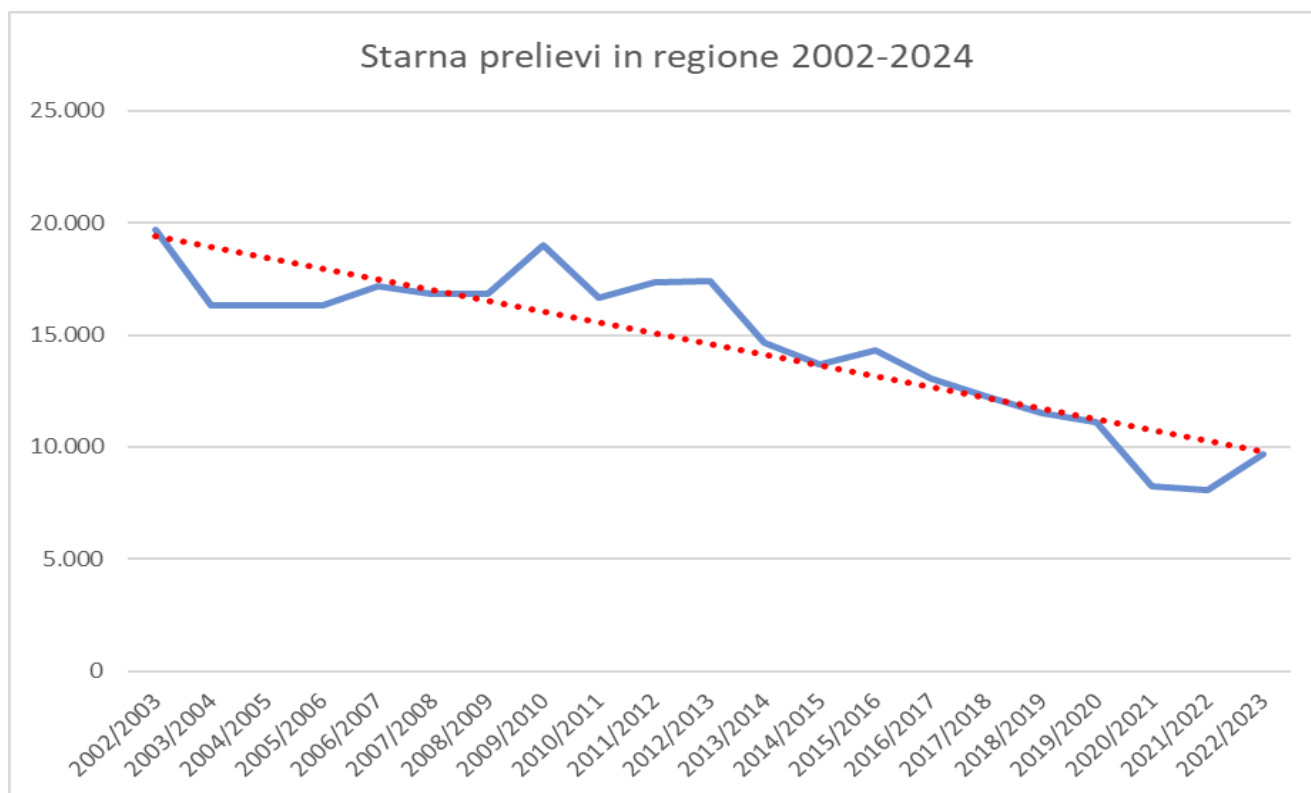
TAB. 15 – Andamento prelievi Pernice rossa in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>)	2002/2003	725	710	1	276	0	4	0	97	0	0	0	13	1.826
	2003/2004	1.447	687	3	277	0	3	0	149	0	0	0	26	2.592
	2004/2005	2.171	729	2	306	0	5	0	146	0	237	0	30	3.626
	2005/2006	1.650	849	2	196	0	37	0	136	0	237	0	19	3.126
	2006/2007	1.452	992	2	1.053	0	5	0	144	0	238	0	7	3.893
	2007/2008	1.510	1.352	0	455	0	134	0	318	0	238	0	22	4.029
	2008/2009	1.672	1.386	27	565	0	142	0	1.349	0	238	0	18	5.397
	2009/2010	2.059	1.415	68	740	0	372	0	1.257	386	440	0	41	6.778
	2010/2011	1.523	1.371	80	762	0	116	0	926	157	355	0	34	5.324
	2011/2012	2.095	1.366	65	988	1	108	0	1.293	436	275	0	108	6.735
	2012/2013	1.746	1.411	476	668	3	118	0	1.812	209	174	0	68	6.685
	2013/2014	585	1.066	38	460	72	109	0	1.739	249	123	0	74	4.515
	2014/2015	433	1.205	25	607	13	93	0	162	52	232	0	20	2.842
	2015/2016	361	1.118	3	594	15	89	0	133	33	220	0	15	2.581
	2016/2017	286	866	22	677	0	81	0	129	28	273	0	16	2.378
	2017/2018	391	646	22	404	32	110	16	100	52	171	0	27	1.971
	2018/2019	306	809	25	490	14	57	32	103	30	127	0	22	2.015
	2019/2020	321	874	20	425	10	62	35	98	25	113	0	78	2.061
	2020/2021	226	497	4	247	16	31	14	81	13	104	0	28	1.261
	2021/2022	223	557	7	164	15	9	6	60	16	84	0	41	1.182
	2022/2023	161	619	3	153	17	90	17	78	13	83	0	16	1.250
	2023/2024	217	214	13	130	31	44	5	121	41	75	0	21	912



TAB. 16 – Andamento prelievi Starna in Lombardia serie storica s.v. 2002/03 – 2023/24

SPECIE	S.v.	Bergamo	Brescia	Como	Cremona	Lecco	Lodi	Mantova	Milano	Monza	Pavia	Sondrio	Varese	Lombardia
Starna (<i>Perdix perdix</i>)	2002/2003	4.555	5.392	1.348	641	674	202	4.115	2.665	0	0	124	0	19.716
	2003/2004	4.118	5.396	1.260	832	779	0	915	2.603	0	0	0	398	16.301
	2004/2005	3.870	4.564	1.386	693	743	163	849	3.111	0	247	148	559	16.333
	2005/2006	3.537	4.395	1.317	712	733	151	934	3.635	0	247	206	462	16.329
	2006/2007	3.969	4.710	1.212	633	682	183	1.010	3.801	0	260	138	573	17.171
	2007/2008	3.909	4.672	1.247	620	598	173	950	3.901	0	261	0	500	16.831
	2008/2009	3.014	4.319	1.630	543	676	70	1.003	3.974	0	270	457	877	16.833
	2009/2010	2.875	5.969	1.530	800	551	130	795	2.933	996	1.350	516	582	19.027
	2010/2011	3.897	4.506	1.431	648	562	122	866	1.759	907	1.050	348	577	16.673
	2011/2012	3.140	7.067	1.349	1.068	606	109	879	1.207	825	133	0	955	17.338
	2012/2013	3.363	6.122	1.991	807	637	245	563	1.836	784	159	271	613	17.391
	2013/2014	3.410	4.146	1.273	738	927	232	638	1.535	804	97	191	691	14.682
	2014/2015	3.302	3.782	1.030	688	725	289	664	1.435	702	167	252	644	13.680
	2015/2016	3.800	4.187	1.290	693	766	270	609	1.297	774	114	177	340	14.317
	2016/2017	3.689	2.831	1.320	674	628	224	557	1.549	558	122	191	696	13.039
	2017/2018	3.671	2.924	1.170	567	652	242	268	1.518	577	61	176	432	12.258
	2018/2019	2.743	4.157	999	551	409	145	485	1.271	378	75	54	227	11.494
	2019/2020	2.867	3.948	851	531	491	149	566	1.077	216	58	70	286	11.110
	2020/2021	2.064	2.902	827	283	507	126	410	623	220	43	85	152	8.242
	2021/2022	1.528	3.020	550	477	379	161	549	835	293	43	95	124	8.054
	2022/2023	2.187	3.260	737	641	523	279	597	1.031	219	44	25	142	9.685
	2023/2024	1.831	2.396	878	664	531	229	393	999	274	97	38	210	8.540



Si osserva un decremento dei prelievi delle specie stanziali considerate, che appare in probabile e diretta correlazione con il calo dei praticanti. Sembra infatti ovvio che a seguito di diminuzione del numero dei cacciatori, posta l'invarianza delle disposizioni (ad esempio, che non venga modificato il periodo di caccia o che non vengano modificati i limiti di carniere consentiti), debbano necessariamente calare anche i prelievi. Infatti, i periodi massimi di attività venatoria sono disposti da norme vigenti da innumerevoli anni (e ove i periodi siano stati variati, ciò è sempre avvenuto in senso riduttivo con chiusure anticipate della stagione venatoria e, pertanto, con minori possibilità di prelievo per la riduzione dei periodi di caccia), e i limiti di prelievo negli anni sono stati modificati solo in riduzione, introducendo limiti massimi stagionali di carniere pro capite derivanti dai piani di prelievo, variabili per definizione. Il calo dei cacciatori tuttavia non implicherebbe solo una riduzione dei carnieri, bensì comporta con certezza la riduzione delle entrate degli ATC e dei CAC derivanti dalle quote annuali di adesione versate dai cacciatori: ne è conseguenza non trascurabile una diminuzione delle risorse finanziarie a bilancio per l'acquisto di piccola selvaggina stanziale da ripopolamento (Fagiano, Starna, Pernice rossa e, in parte, Lepre comune) comunemente allevata in cattività e principalmente oggetto di caccia vagante con cani da ferma, da cerca o da seguita. Questo, sospendendo qualsiasi considerazione di natura tecnico-gestionale rispetto alla bontà delle immissioni di fauna selvatica proveniente da allevamento. Entrambe le equazioni "meno cacciatori = meno prelievi" e "meno immissioni = meno prelievi" appaiono allora quanto mai verosimili, senza dubbio non trascurabili, per le specie cacciabili di piccola fauna stanziale. Si osserva altresì che la stagione venatoria identificabile con il crollo dei prelievi di queste tre specie di Galliformi stanziali (idem dicasi per Lepre comune, Minilepre, Coniglio selvatico e Volpe, come si evince dalle rispettive tabelle) rispetto a tutte quelle precedenti, è stata la 2020/21, sovrapposta all'anno della pandemia da Covid-19 in Italia e al lockdown con le misure fortemente limitative alla mobilità individuale, dopo la quale la popolazione venatoria lombarda pare non avere più recuperato in effettivi in attività.

BIBLIOGRAFIA

- Ambrosini R, Imperio S, Cecere JG, Andreotti A, Serra L, Spina F, Fattorini N, Costanzo A. 2023. *Modelling the timing of migration of a partial migrant bird using ringing and observation data: a case study with the Song Thrush in Italy*. Movement Ecology, 2023. <https://doi.org/10.1186/s40462-023-00407-z>
- Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., & Spina F., (2001). Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, Ringing & Migration, 20:4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257
- Andreotti A., Marcon A., Imperio S., 2022. Hunting bag statistics to assess the onset of the pre-nuptial migration – the case study of the song thrush in the central Mediterranean. European journal of Wildlife research (2022) 68:46. <https://doi.org/10.1007/s10344-022-01594-7>.
- Andreotti A., Pirrello S, Tomasini S, Merli F. 2010. *I Tordi in Italia. Biologia e conservazione delle specie del genere Turdus*. ISPRA, Rapporti. 123/162 pp
- Arizaga J, Crespo A, Telletxea I, Ibáñez R, Díez F, Tobar JF, Minondo M, Ibarrola Z, Fuente J, Pérez JA (2014) Solar/Argos PTTs contradict ring-recovery analyses: Woodcocks wintering in Spain are found to breed further east than previously stated. J Ornithol 156:515-23. doi: 10.1007/s10336-014-1152-7
- Berthold, P., A. J. Helbig, G. Mohr, and U. Querner. 1992. Rapid microevolution of migratory behavior in a wild bird species. Nature 360:668–669.
- Berthold, P. 1996. Control of Bird Migration. Chapman and Hall, London, UK.
- BirdLife International, 2021. European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Calvi G. e Vitulano S., 2023. Servizio di monitoraggio dell'avifauna nidificante in Lombardia – Relazione tecnica conclusiva anno 2023. Studio Pteryx
- Calvi G. e Vitulano S., 2024. Servizio di monitoraggio dell'avifauna nidificante in Lombardia – Relazione tecnica conclusiva anno 2024. Studio Pteryx
- Capurro M., Duradoni D., 2022. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2020-2021. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Capurro M., Duradoni D., 2023. Report di sintesi raccolta e analisi dei prelievi delle specie cacciabili. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Capurro M., Duradoni D., 2022. Analisi dei Capi abbattuti in Regione Liguria durante le “Giornate Aggiuntive” Aggiornamento S.V. 2020/2021 (Marzo 2022)”
- Claramunt, S. (2021). L'efficienza del volo spiega le differenze nelle distanze di dispersione natale negli uccelli. Ecologia, 102(9), e03442. <https://doi.org/10.1002/ecy.3442>
- Cerritelli G., Vanni L., Baldaccini N.E., Lenzone A., Sorrenti M., Falchi V., Luschi P., Giunchi D., 2020. Simpler methods can outperform more sophisticated ones when assessing bird migration starting date. Journal of Ornithology <https://doi.org/10.1007/s10336-020-01770-z>
- Commissione Europea, 2008. Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE “Uccelli selvatici” (oggi 147/2009/CE).

- Commissione Europea, 2021. Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU, Document Update 2020.
- https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/KCD_species%20accounts_2021_11_14.pdf
- Claramunt, S. (2021). L'efficienza del volo spiega le differenze nelle distanze di dispersione natale negli uccelli. *Ecologia*, 102(9), e03442. <https://doi.org/10.1002/ecy.3442>
- Dalby, L. 2013. Waterfowl, duck distributions and a changing climate. – PhD thesis, Aarhus Univ.
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, A. Fallico, S. Toso, 2003: "Fertility and breeding season of the European rabbit *Oryctolagus cuniculus* in Sicily". 25th International Congress of International Union of Game Biologists. Limassol (Cipro), 3-7 settembre 2001.
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, G. Nadalin, R. Petrucco e L. Masselli, 2008: "Fertility and leveret survival of the European hare *Lepus europaeus* in northeastern Italy". III World Lagomorph Conference, Morelia, Michoacan de Ocampo, Messico, 10-13.11.2008 (Abstract Book). DOI: 10.13140/RG.2.2.19070.05446
- De Marinis Anna Maria, V. Trocchi, S. Mangiafico, C. Fassò e E. Mallia, 2007: "Strategie riproduttive in tre specie di Lepre (*Lepus* sp. pl.) in Italia". In: de Filippo G., L. De Riso, F. Riga, V. Trocchi e S.R. Troisi: "Conservazione di *Lepus corsicanus* De Winton, 1898 e stato delle conoscenze". IGF Publishing.
- De Vita S. e M. Biondi, 2014. Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR-Roma): Status e fenologia. *U.D.I.* XXXIX 51-57
- Fandos G., e J. L. Tellerfa, 2018. Range compression of migratory passerines in wintering grounds of the Western Mediterranean: Conservation prospects. *Bird Conservation International*, 28(3), 462-474. <https://doi.org/10.1017/S0959270917000120>;
- Franzetti B. e Toso S. (a cura di), 2008: Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni. Memoria tecnico-scientifica per la Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato e del MATTM (7.11.2008).
- Freschi P., Cosentino C., Mallia E. e Trocchi V., 2024. Fertility of the European Brown Hare Across Plain, Hill and Mountain Environments in the Italian Peninsula – *Animals* 2024, 14(24), 3690. <https://www.mdpi.com/2076-2615/14/24/3690>
- Fudickar AM, T. Greives, M. Abolins-Abols, J.W. Atwell, S.L. Meddle, G. Friis, C.A. Stricker e E.D. Ketterson, 2017 - Mechanisms Associated with an Advance in the Timing of Seasonal Reproduction in an Urban Songbird. *Front. Ecol. Evol.* 5:85. doi: 10.3389/fevo.2017.00085
- European Environment Agency (EEA). <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>.
- Gätke, H. (1879). On the birds of Heligoland. *Proceedings of the United States National Museum*;
- Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzoni A., Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L. .2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. *IBIS Ibis* (2018) doi: 10.1111/ibi.12602.
- Giunchi D.,2024. Relazione sul Progetto di telemetria satellitare su alcune specie di uccelli acquatici. Convenzione tra l'Associazione Temporanea di Scopo costituita in data 14/05/2023 tra le associazioni venatorie ANLC, FIDC, ANUU, ARCI CACCIA, EPS, ACI e Dipartimento di Biologia, Università di Pisa (protocollo n. 1304 del 11.03.2024). Regione Veneto & Dipartimento di Biologia, Università di Pisa.

- Greenwaad, P. J., & Harvey, P. H. (1982). The natal and breeding dispersal of birds. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 13(1), 1- 21. <https://doi.org/10.1146/annurev.es.13.110182.000245>.
- Guillemain M, Sadoul N, Simon G., 2005. European flyway permeability and abmigration in Teal *Anas crecca*, an anlysis based on ringing recoveries. *Ibis* 147 :688-696.
- Guillemain, M., Devineau, O., Brochet, A. L., Fuster, J., Fritz, H., Green, A. J., & Gauthier-Clerc, M., 2010. What is the spatial unit for a wintering teal *Anas crecca*? Weekly day roost fidelity inferred from nasal saddles in the Camargue, southern France. *Wildlife Biology*, 16, 215– 220.
- Guillemain M., D. Vallecillo, E. Grzegorzczak, J.-B. Mouronval, M. Gauthier-Clerc, A. Tamisier and J. Champagnon, 2021. Consequences of shortened hunting seasons by the Birds Directive on late winter teal *Anas crecca* abundance in France. *Open Wildlife Biology* 2021: wlb.00845 - doi: 10.2981/wlb.00845
- Hupp, J.W., Kharitonov, S., Yamaguchi, N.M., Ozaki, K., Flint, P.L., Pearce, J.M., Tokita, K., Shimada, T. & Higuchi, H. 2015. Evidence that dorsally mounted satellite transmitters affects migration chronology of Northern Pintails. *J. Ornithol.* 156: 977–989.
- Karp D. and Benedikt Gehr, 2020: Bad hare day: very low survival rate in brown hare leverets. *Wildlife Biology* 2020: wlb.00645. DOI: 10.2981/wlb.00645
- IUCN, 2023. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022. <https://www.iucnredlist.org>
- International Waterbird Census. <https://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends>
- Imperio S., Marcon A., Cecere J.G., 2018. Definizione della decade di inizio della migrazione prenuziale della cesena in Italia sulla base dei dati di inanellamento. https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/32493dc4-d5f9-4489-a86d-f075f3e5d8c9?p=2&n=10&sort=modified_DESC
- ISPRA, 2010. Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42.
- Lameris, T.K., Müskens, G.J.D.M., Kölzsch, A., Dokter, A.M., Van der Jeugd, H.P. & Nolet, B.A. 2018: Effects of harness-attached tracking devices on survival, migration, and reproduction in three species of migratory waterfowl. *Animal Biotelemetry* 6: 7. <https://doi.org/10.1186/s40317-018-0153-3>
- Le Rest, K., Hoodless, A.N., Heward, C., Cazenave, J.-L. & Ferrand, Y. 2019: Effect of weather conditions on the spring migration of Eurasian Woodcock and consequences for breeding. — *Ibis* 161(3): 559–572. <https://doi.org/10.1111/ibi.12657>
- Lehtikainen, A., Lindén, A., Karlsson, M., Andersson, A., Crewe, T. L., Dunn, E. H., Gregory, G., Karlsson, L., Kristiansen, V., Mackenzie, S., Newman, S., Roer, J. E., Sharpe, C., Sokolov, L. V., Steinholtz, A., Stervander, M., Tirri, I.-S., & Tjornlov, R. S. (2019). Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: Asymmetric advancement in time and increase in duration. *Ecologica/ Indicators*, 101, 985- 991.
- Li, X.-Y., & Kokko, H. (2019). Sex-biased dispersal: A review of the theory. *Biologica/ Reviews*, 94(2), 721- 736. <https://doi.org/10.1111/brv.12475>
- Long P.R., Székely T., Kershaw M., O’Connell M., 2007. Ecological factors and human threats both drive wildfowl population declines. Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Claverton Down, Bath, UK Wildfowl and Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire, UK Animal Conservation. 2007. Print ISSN 1367-9430.

- Marx M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P., 2016. Analysis of ring recoveries of European Turtle Doves *Streptopelia turtur* — flyways, migration timing and origin areas of hunted birds. *Acta Ornithol.* 51: 55–70.
- McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023. Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes (*Turdus philomelos*) wintering in Italy. *Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia*. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
- McKinlay S.E., Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., & Rubolini D., 2023. Non-breeding ranging behaviour, habitat use and prebreeding migratory movements of Fieldfares (*Turdus pilaris*) wintering in southern Europe. *Journal of Ornithology* <https://doi.org/10.1007/s10336-023-02136-x>
- McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M., Rubolini D. 2023. Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy *Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia*. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>
- McKinlay S. & Rubolini D.. 2024. Comportamento spaziale della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare – aggiornamento 2024. Università degli Studi di Milano.
- McKinlay S. & Rubolini D., 2024. Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) nel Mediterraneo centrale. Università degli Studi di Milano.
- Moreau, R. E. (1972). The Palearctic-African bird migration systems. Academic Press.
- Mueller, T., & Fagan, W. (2008). Search and navigation in dynamic environments—from individual behaviors to population distributions. *Oikos*, 117, 654– 664
- Naef-Daenzer, B., Korner-Nievergelt, F., Fiedler, W., & Gruebler, M. U. (2017). Bias in ring-recovery studies: Causes of mortality of little owls *Athene noctua* and implications for population assessment. *Journal of Avian Biology*, 48(2), 266- 274. <https://doi.org/10.1111/jav.00947>
- Nathan, R., Getz, W. M., Revilla, E., Holyoak, M., Kadmon, R., Saltz, D., & Smouse, P. E. (2008). A movement ecology paradigm for unifying organismal movement research. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105, 19052– 19059.
- Neumann, W., Martinuzzi, S., Estes, A. B., Pidgeon, A. M., Dettki, H., Ericsson, G., & Radeloff, V. C. (2015). Opportunities for the application of advanced remotely sensed data in ecological studies of terrestrial animal movement. *Movement Ecology*, 3, 8.
- Notaro, M. et al. 2016. Projected influences of changes in weather severity on autumn–winter distributions of dabbling ducks in the Mississippi and Atlantic flyways during the twenty-first century. – *PLoS One* 11: e0167506.
- Paradis, E., Baillie, S. R., & Sutherland, W. J. (2002). Modeling large-scale dispersal distances. *Ecological Modelling*, 151(2), 279- 292. [https://doi.org/10.1016/S0304-3800\(01\)00487-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3800(01)00487-2)
- Paradis, E., Baillie, S. R., Sutherland, W. J., & Gregory, R. D. (1998). Patterns of natal and breeding dispersal in birds. *Journal of Animal Ecology*, 67(4), 518-536. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2656.1998.00215.x>
- Potvin, D. A., Pavn-Jordan, D., & Lehikoinen, A. (2017). To filter or not to filter: Assessing the exclusion of hunting and persecution data in ringing recovery studies. *Ornis Fennica*, 94, 17.

- Pöysä H., Rintala J., Lehtikainen A., Väisänen R.A., 2013. The importance of hunting pressure, habitat preference and life history for population trends of breeding waterbirds in Finland. *European Journal of Wildlife Research*. ISSN 1612-4642 Volume 59 Number 2.
- Rakhimberdiev E., Verkuil Y.L., Saveliev A. A, Vaisanen R., JKaragicheva J., Soloviev M., Tomkovich P.V., and Piersma T., 2011. A global population redistribution in a migrant shorebird detected with continent-wide qualitative breeding survey data. *Diversity and Distributions*, (Diversity Distrib.) (2011) 17, 144–151.
- Report Articolo 12 Direttiva 147/2009/CE 2013-2018. EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>
- Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2020. Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2020.
- Rintala J., Tiainen J., 2004. Population trends of spring hunted sea ducks in the southern Finnish archipelago. *Suomen Riista* 50: 65-75 (2004).
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2023. Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2024. Relazione preliminare studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VIII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.
- Sauter, A., Korner-Nievergelt, F., & Jenni, L. (2010). Evidence of climate change effects on within-winter movements of European mallards *Anas platyrhynchos*. *Ibis*, 152, 600– 609.
- Scebba S., Soprano M., Sorrenti M., 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. *Ring* 36: 23-31.
- Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M., 2015. “Indagine sulla data d’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia” Scebba & La Gioia 2015, UDI XL 2015, 5-15).
- Scebba S., Oliveri Del Castillo M., 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. – *Ornis Hungarica* 25(2): xx–xx DOI: 10.1515/orhu- 2017-00xx
- Schummer, M. L. et al. 2010. Weather-related indices of autumn–winter dabbling duck abundance in middle North America. – *J. Wildl. Manage.* 74: 94–101.
- Shally G., Csányi S. & Palatitz P., 2022. Spring migration phenology of Eurasian Woodcocks tagged with GPS-Argos transmitters in Central Europe. *Ornis Fennica* 99: 104–116. 2022
- Shally G., Csányi S. & Palatitz P., 2022. Spring migration phenology of Eurasian Woodcocks tagged with GPS-Argos transmitters in Central Europe. *Ornis Fennica* 99: 104–116. 2022
- Sheard, C., Neate-Clegg, M. H. C., Aloravainen, N., Jones, S. E. I., Vincent, C., MacGregor, H. E. A., Bregman, T. P., Claramunt, S., & Tobias, J. A. (2020). Ecologica! drivers of global gradients in avian dispersal inferred from wing morphology. *Nature Communications*, 11(1), 2463. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16313-6>
- Sorrenti M. & V. Trocchi, 2023 - First Italy-wide assessment of the hunting impact on migratory European bird’s populations. In: Brambilla M., Martinoli A. (Eds.) 2023. Atti XXI Conv. It. Ornitologia. CISO - Centro Italiano Studi Ornitologici. Varese, 5-9 settembre 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.30165.40160

- Spina F, Volponi S (2008) Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma.
- Spina F., Baillie S.R., Bairlein F., Fiedler W., Thorup K., 2022. The Eurasian African Bird Migration Atlas. EURING/CMS. <https://migrationatlas.org>.
- Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>
- Teitelbaum C. S., C. N. Bachner e R. J. Hall, 2023 - Post-migratory nonbreeding movements of birds: A review and case study. *Ecology and Evolution*. Vol. 13(3). <https://doi.org/10.1002/ece3.9893>
- Teitelbaum, C. S., & Mueller, T. (2019). Beyond migration: Causes and consequences of nomadic animal movements. *Trends in Ecology & Evolution*, 34, 569– 581.
- Teitelbaum, C. S., Hepinstall-Cymerman, J., Kidd-Weaver, A., Hernandez, S. M., Altizer, S., & Hall, R. J. (2020). Urban specialization reduces habitat connectivity by a highly mobile wading bird. *Movement Ecology*, 8, 1–13.
- Tellerfa, J. L., Fernandez-L6pez, J., & Fandos, G. (2014). Utilizzo di registrazioni ad anello e indagini sul campo per prevedere la distribuzione invernale di un passeriforme migratore. *Studio sugli uccelli*, 61 (4), 527-536. <https://doi.org/10.1080/00063657.2014.953033>
- Thorup K, Korner-Nievergelt F, Cohen EB, Baillie SR. 2014. Large-scale spatial analysis of ringing and re-encounter data to infer movement patterns: A review including methodological perspectives. *Methods in Ecology and Evolution*, 5 (12), 1337-1350. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12258>.
- Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M. 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>
- Trocchi V., Riga F., Meriggi A., Toso S., 2016 (a cura di). Piano d'azione nazionale per la Starna (*Perdix perdix*). Quad. Cons. Natura, 39 MATTM – ISPRA, Roma.
- Trollet B., 2018. Évaluation des moratoires sur la chasse du Courlis cendré et de la Barge à queue noire. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Avril 2018.
- Tuti, M.; Rodrigues, T.M.; Bonghi, P.; Murphy, K.J.; Pennacchini, P.; Mazzarone, V.; Sargentini, C. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-Based Management of a Migratory Game Species. *Diversity* 2023, 15, 598. <https://doi.org/10.3390/d15050598>
- Van Houtan, K. S., Pimm, S. L., Halley, J. M., Bierregaard, R. O., Jr., & Lovejoy, T. E. (2007). Dispersione di uccelli amazzonici in foreste continue e frammentate. *Lettere di ecologia*, 10(3), 219-229. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01004.x> <https://doi.org/10.1080/03078698.2001.9674257>
- Wetlands International, 2020. Waterbird Population Estimates. Retrieved from wpe.wetlands.org on Tuesday 31 Mar 2020
- Wetlands International., 2021. <http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>
- Zenatello M., Baccetti N., Luchetta A., 2020. International Waterbird Census Report Italy • 2009-2018. Waterbirds in The Mediterranean Region. <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>